

CXC.

TORNATA DEL 25 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Risposta di S. A. R. il Principe ereditario al Messaggio del Senato — Approvazione e votazione a squittinio segreto del progetto di legge per un assegnamento annuo a S. A. R. il Principe ereditario Umberto di Savoia — Seguito della discussione sul progetto di legge per la unificazione legislativa — Considerazioni del Senatore Arnulfo intorno all'attuazione ed a speciali disposizioni del Codice civile — Suo ordine del giorno — Osservazioni e proposta del Senatore Balbi-Piovera in ordine alle alluvioni — Presentazione di un Progetto di legge — Discorso del Senatore Scialoja in appoggio delle osservazioni del Senatore Balbi-Piovera.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Ministro di Agricoltura e Commercio, di Grazia e Giustizia, dell'Interno, di Finanze, e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3729. Il Consiglio provinciale di Catanzaro (Calabria ultra II) ricorre al Senato perchè voglia autorizzare il Governo a concedere la costruzione di una ferrovia dal Jonio al Tirreno, con diramazione a Nicastro. »

« 3730. Il collegio notarile di Voghera (Lombardia) domanda che nel progetto di Codice civile venga introdotto l'obbligo dell'atto pubblico per l'alienazione di stabili e la costituzione di vincoli sopra i medesimi. »

« 3731. N. 18 abitanti di Benevagienna domandano che dal Senato venga respinto il progetto di matrimonio civile. »

« 3732. Il Consiglio comunale di Motta d'Affermo (Sicilia) domanda che il progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, venga modificato nel senso che siano conservate le disposizioni in vigore su tale materia nelle provincie meridionali. »

« 3733. Alcuni sacerdoti e parrochi della città di Al-

vito (Napoli), in N. di 19, domandano che dal Senato vengano respinti i progetti di legge per la soppressione delle corporazioni religiose e per l'abolizione del privilegio di esenzione dei chierici dalla leva. »

« 3734. Il Capitolo e parecchi ecclesiastici della città di Montepulciano (Toscana) domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

« 3735. I canonici della Chiesa collegiale di Faicchio (Benevento) e parecchi abitanti della stessa città in numero di 75. » (Petizione identica alla precedente.)

« 3736. Il presidente ed il segretario del ceto dei notai di Perugia a nome di tutti i notai del ceto medesimo fanno adesione alla petizione del collegio notarile di Torino, distinta col N. 3715. »

Presidente. Rendo conto dell'omaggio fatto al Senato:

Dall'avvocato Pier Luigi Draghi, di alcune copie di un suo opuscolo sull'Abolizione della pena di morte.

Dal dottore E. Serra-Gropelli, di un suo libro per titolo: *Parrocchia e Diocesi.*

Signori Senatori, stamane ho ricevuto per parte di Sua Altezza reale il principe Umberto la risposta all'omaggio da me rassegnato a nome del Senato nell'occasione di avere egli raggiunto l'età sua maggiore, e con questa il titolo a Senatore.

È dover mio di far conoscere al Senato sia le espressioni di cui ho dovuto servirmi nel rassegnarle il no-

stro omaggio, sia quelle che S. A. si è compiaciuto di indirizzarmi.

« Altezza Reale.

« Pel fausto avvenimento dell'età maggiore di Vostra Altezza Reale è toccata ieri a me la fortuna di potere nella seduta pubblica del Senato del Regno, mostrarvi pago ed onorato, come onorati e paghi mostraronsi tutti i miei colleghi, adempiendo al dovere impostoci dall'articolo 34 dello Statuto d'inscrivere nel nostro elenco il nome di un principe, che tanto conferisce con l'altezza del suo senno e con l'amabilità dei suoi tratti ad informare di devota affezione i vincoli che indissolubilmente uniscono la Italia alla gloriosa sua dinastia, e che in giorni lontani trarrà a sé la gratitudine e le speranze dei popoli. (Bravo)

« Il Senato plaudente alle mie parole, ha voluto anche compiere ad un atto di ossequio verso V. A. R., commettendo al suo Presidente l'insigne onore di esserne interprete.

« Io pertanto mi reco a singolar pregio di significare a V. A. R. che nella sincera ed unanime acclamazione del Senato sono compresi meglio di ciò che possano essere da me spiegati, quei sentimenti di riverenza e di rispettosa esultanza, i quali dureranno nell'animo nostro perenni verso l'augusta vostra persona. (Bravo, bravo, benissimo).

« Prego V. A. R. a volere, cogli omaggi del Senato, tener anche accetto l'omaggio mio personale.

« Torino, 15 marzo 1865.

« Il Presidente del Senato
del Regno d'Italia
MANNO. »

Il Principe si è degnato di rispondermi con sua lettera autografa.

« Eccellentissimo signor Presidente.

« Prego l'E. V. a voler ringraziare i miei onorevoli colleghi per i sentimenti di simpatia che Ella per unanime loro mandato mi espresse in modo così lusinghiero. Tale dimostrazione datami dal Senato mi rende doppiamente grato l'essere io chiamato a farne parte dallo Statuto fondamentale del Regno, e poter assistere alle savie sue deliberazioni. (Bravo, bene)

« Voglia l'E. V. gradire specialmente i sensi di mia distinta stima e considerazione.

« Napoli, 21 marzo 1865.

Affca. Am.
UMBERTO DI SAVOIA. »

Era già mio intendimento di giovarmi della tornata presente per dar passo ad una legge che poteva avere sollecita e pronta spedizione, prima che si proceda alla

discussione continuata del Codice civile che da giorni ci occupa.

La legge di cui volea farvi la proposta è quella appunto che stabilisce per lo stesso Principe, di cui ho comunicato a voi la risposta, l'appannaggio riservatogli dallo Statuto del Regno.

Se non v'ha osservazione in contrario (*Segni di approvazione*), io dichiaro aperta la discussione generale sul seguente progetto di legge di cui darò lettura. (*V. infra e atti del Senato n. 199.*)

Se non si domanda la parola si passa alla discussione dei singoli articoli.

« Art. 1. L'assegnamento annuo previsto dall'art. 21 dello Statuto a favore del Principe ereditario è stabilito nella somma di lire 500,000, cominciando dal giorno 14 marzo 1865. »

(Approvato.)

« Art. 2. Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal prefato Principe. »

(Approvato.)

« Art. 3. In occasione di matrimonio di S. A. R. il Principe ereditario, l'assegnamento suddetto sarà aumentato fino alla somma annua di lire 7,000,000. »

(Approvato.)

« Art. 4. Nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze per l'anno 1865, sarà aperto un capitolo apposito sotto il N. e colla denominazione: *Assegnamento a S. A. R. il Principe ereditario Umberto di Savoia.* »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Numero dei votanti	106
Voti favorevoli	101
Contrari	5

(Il Senato approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA

Presidente. Si riapre la discussione sul progetto di legge per la unificazione legislativa.

Prima di dare la parola al Senatore Arnulfo che si trova il primo iscritto, devo far conoscere al Senato che il Senatore Mainelli che era pure iscritto per parlare sopra due emendamenti da lui proposti sul medesimo Codice, impedito oggi da un forte raffreddamento alla gola, non solo è obbligato a rinunciare alla parola, ma dichiara anche di aver conferito col signor Guardasigilli in proposito de' suoi emendamenti, sui quali è

rimasto soddisfatto della risposta dallo stesso Ministro fattagli.

La parola appartiene al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Signori Senatori, dopo la dotta, profonda e splendida discussione nella quale gli eloquenti oratori hanno potuto elevarsi a trattare di moralità, di religione e di politica, io non so come potrò conciliarmi l'attenzione vostra parlando di interessi puramente materiali, di testamenti, di contratti, di ipoteche, di trascrizioni e simili, argomenti questi che per propria natura sono poco atti a procacciarla. Ma riflettendo che il Codice civile è fatto per provvedere agli interessi materiali, e per esaminarlo è necessità trattare di essi, io prendo coraggio; e tanto più mi lusingo che le mie parole siano con indulgenza accolte ricordando quale e quanta sia stata la bontà e benevolenza vostra ogni qualvolta mi fu concesso di parlare; bontà e benevolenza che risale ad un'epoca anteriore a quella in cui ebbi l'onore di far parte del Senato; bontà e benevolenza che in questa circostanza mi è duopo di più caldamente implorare ed imploro.

Allorchè fu presentata la relazione della Commissione creata dal Senato, si è discusso in quest'aula sul modo di esaminare il Codice civile cui la medesima si riferisce, ed io fui fra coloro i quali instarono acciò che la discussione fosse ampia, ed inoltre si ammettessero emendamenti da esaminarsi per essere approvati o respinti. Il Senato abbracciò tale sistema; ma dopo ciò che avvenne del Codice civile? Non si discusse in Senato, ma comparve nell'altro ramo del Parlamento congiunto ad altri Codici e ad altre leggi di cui si chiese, dirò in massa l'approvazione. Ricompare ora in Senato non già per subire il primo esame, perchè presentato in iniziativa al Senato, ma comparire già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e se ne chiede l'approvazione mediante un solo articolo di legge unitamente ad altri Codici e ad altre leggi.

Io non fo quest'osservazione per farne un'obbiezione costituzionale, ma noto questa circostanza, perchè da essa comincia l'anormalità del modo col quale ora si procede nell'esame dei Codici e delle leggi relative. Ma affinchè il Senato si determini all'approvazione del Codice nel modo testè accennato, ci si fa notare, e con ragione, che è il risultato degli studi di tre Ministri, che si sono succeduti, e di Commissioni apposite da essi nominate, e che venne inoltre esaminato dalla Commissione espressamente eletta dal Senato.

Signori, niuno più di me riconosce la sapienza, la dottrina, l'esperienza tanto dei Ministri, quanto di coloro, i quali di buon animo si adoprarono a compilare il progetto e ad esaminarlo; ma accade sovente che persone, appunto perchè di vasta dottrina, trovansi in disaccordo sopra alcuni principii; così accade per il nuovo Codice ove si riscontrano gravi e sostanziali differenze fra il progetto quale fu presentato dal Ministero, e quello che venne modificato dalla Commissione senatoria.

E siccome forse non tutti i Senatori avranno avver-

tito, non dico alle differenze, che certo avran notate meglio di me, ma al numero loro, così mi permetterò accennarle.

La differenza sta in questo, cioè che dei 2173 articoli dei quali il Codice è ora composto, la Commissione senatoria (non dico l'attuale, ma quella della quale furono relatori gli onorevoli Senatori Vigliani, Deforesta, e l'attuale signor Guardasigilli) ne aggiunse o modificò 444.

Io non accenno a ciò per menomare l'importanza, il pregio del lavoro fatto dalla Commissione senatoria, che anzi, la prova della sua sapienza sta nelle aggiunte e modificazioni fatte, e nelle diverse opinioni manifestate. Che se meno accuratamente si fosse esaminato il progetto non si sarebbero fatti emendamenti; ma sta però sempre che la diversità di opinioni esiste, ed è importante quando supera il quinto del numero degli articoli del Codice che esaminiamo.

Ciò posto, chi deve essere il giudice delle diverse opinioni?

Per me altri non deve nè può essere che il Parlamento, seguendo le norme volute dallo Statuto e dai regolamenti.

Non credo che le forme che sono osservate per le leggi di minor importanza si possano trasalare quando si tratta di un Codice. Le differenze che si incontrano fra il progetto ministeriale ed il lavoro della Commissione vogliono essere risolte esclusivamente dal Parlamento; tanto più perchè si tratta di sostituire ai cinque Codici vigenti in Italia, che sono riconosciuti buoni, un Codice il quale deve necessariamente essere migliore di tutti, se vuoi giustificare la surrogazione di questo a quelli. Si tratta insomma di dare al nuovo Codice quell'autorità che non gli può venire se non che dal Parlamento, previo maturo esame ed analoghe decisioni sulle modificazioni ed aggiunte.

Nei 444 articoli modificati od aggiunti dalla Commissione il Senato vedrà che vi sono questioni gravi che meritano di essere profondamente riesaminate e risolte o nel senso del Ministero proponente o nel senso della Commissione, ovvero in modo diverso.

Ora mi sia lecita la domanda: possiamo noi ora convenientemente ciò fare? Non parlo del diritto che non è contestato nè si può contestare; ma in fatto ognuno si persuaderà che non è possibile. E per verità non può farsi una discussione profonda avuto riguardo alla mole del lavoro, in quant' che siamo sul termine della sessione, siamo, come dicono i Ministri, alla chiusura della sessione, quindi manca il tempo sufficiente, tenuto conto delle altre leggi urgenti che son da esaminarsi prima che si chiuda.

Aggiungo: le discussioni che riflettono un Codice, a mio giudizio non debbono essere continue in tanti giorni di seguito, ma è necessario che vi sieno intervalli, nel corso dei quali il Codice passi alla cognizione del pubblico (il che finora non è, come delle altre leggi che si stampano nel resoconto ufficiale), affinchè massime i legali che non sono al Parlamento possano far per-

venire colla stampa od altrimenti quelle osservazioni che conducono al suo miglioramento. E così praticò il Parlamento del Belgio il quale negli anni scorsi riformò il suo Codice penale, intercalando gli altri lavori fra le discussioni di esso; in tal modo procedendo non s'impedì la spedizione degli affari correnti o si riuscì a riformare il Codice in un periodo di tempo relativamente non lungo.

Io dico che ora noi non possiamo discutere emendamenti perchè ove se ne ammettessero, siccome è assolutamente necessario, il Codice dovrebbe essere rimandato alla Camera dei Deputati, la quale deve necessariamente cessare i suoi lavori prima del Senato e non potrebbe occuparsene nei pochi giorni che starà ancora attualmente aperta.

Dico che non possiamo fare degli emendamenti, e che non si facciano, è lo scopo che il Ministero si è prefisso cogli articoli 1 e 2 della legge che è sottoposta al vostro esame.

Che cosa dicono tali articoli? dicono che il Parlamento ha esaminato i Codici e le relative leggi, ma che vi sono alcune parti non abbastanza studiate, per mancanza di tempo, e devono praticarsi correzioni e nella forma e nella sostanza. Sono da coordinarsi le disposizioni dei diversi Codici tra loro; sono da farsi disposizioni transitorie; che manca il tempo per ciò tutto eseguire, e quindi si commette al Ministero tal lavoro a vece nostra. Questo è il significato, e credo niuno lo contesterà, di tali due articoli approvativi dei Codici e delle leggi relative indicate nell'articolo primo. Io tal senso il Ministro scrisse, e fu autorizzato dal loro disposto a scrivere nella sua relazione al Senato, che accetterà suggerimenti purchè il Codice non ritorni alla Camera. Ora io dico: ciò non è emendare, ma delegare al Ministero, che presentò il progetto, la facoltà di emendarlo; il che non è soddisfare al disposto dello Statuto.

Nessuno crederà, spero, che nel fare queste osservazioni, io intenda di mancare ai riguardi che merita la persona dell'attuale Ministro della Giustizia, nel quale riconosco perizia somma, esperienza, e buon volere. Ma quando il Codice civile che, ripeto, dev'essere il migliore dei Codici vigenti, sarà promulgato, quando si vedrà che una parte delle modificazioni vengono fatte esclusivamente dal Ministero, che in una parola gli emendamenti non son fatti, nè approvati direttamente dal Senato e dalla Camera, io dico che l'autorità ne sarà di gran lunga scemata.

Le popolazioni dell'Italia aderirono allo Statuto, principalmente per aver leggi redatte dai loro rappresentanti, in conformità dello Statuto.

Mi si adduce un altro argomento per ottenere che si approvi il Codice nel modo proposto. Si dice: vi è necessità di unificazione. Io riconosco la convenienza dell'unificazione, e, dicasi anche la necessità, ma non l'urgenza, e urgenza tale, la quale richieda, od imponga che si debba fare la codificazione in un modo affatto

eccezionale, in un modo che non si pratica, ovunque sono Parlamenti.

Io non divido l'opinione di chi recentemente si rallegrò nell'altro ramo del Parlamento, che cioè si fa l'unificazione anche con sacrificio della perfezione delle leggi; io preferisco il ritardo di qualche mese, anche di un anno nell'unificazione del Codice civile, purchè esso armonizzi coi costumi, colle abitudini, coi desiderii, coi bisogni della popolazione italiana, conforme, per il possibile, ai vigenti Codici; in una parola, preferisco un Codice più perfetto, sebbene ritardato alquanto, a un Codice imperfetto. Un Codice civile dà, toglie o modifica troppi diritti, i suoi effetti sono troppo generali, perchè si possa approvare, per deferenza a chi lo propose, e come cosa di urgenza. Approvato che sia, per lungo tempo non può modificarsi, anche per la ragione dei diritti con esso creati o modificati. Comprendo la convenienza dell'unificazione amministrativa fino ad un certo punto, perchè il Governo deve amministrare, ma non così del Codice civile che opera da sè.

Sebbene con queste considerazioni generali lo millesimi d'aver dimostrato che non sia utile abbracciare il sistema propostoci: tuttavia il Senato mi permetterà di fare osservazioni sopra alcune disposizioni principali del Codice civile, onde viemmeglio comprovare quanto sia non solo utile, ma necessario, che si riesamini con tempo sufficiente e maturità di consiglio, al fine che abbia quella autorità che non può derivare, salvo dalla sanzione del Parlamento, fatta nei modi consueti per l'approvazione delle leggi.

Coll'art. 158 del progetto si nega alle figlie il diritto di chiedere ai genitori loro una dote in occasione di matrimonio, sebbene sprovviste di beni proprii. Questa disposizione è contraria a quanto si contiene nei Codici italiani vigenti anche in quelli i quali dispongono che le figlie succedono in parti eguali coi fratelli. Le ragioni che si addussero per appoggiare questa grave innovazione sono la propensione naturale dei genitori a procurare il collocamento delle figlie; la difficoltà di fissare la dote senza lite; il principio di eguaglianza tra figli.

Io sono ben lontano dal contestare la propensione dei genitori a dotare le figlie, nella generalità dei casi; ma niuno v'è che non riconosca che vi sono eccezioni, o determinate dalla passione dell'avarizia, o dicasi da un mal inteso desiderio di aumentare il patrimonio da tramandare ai figli, o da circostanze speciali di famiglia, le quali influiscono per modo da far sì che i genitori non abbiano affezione uguale per tutti i figliuoli: il che pur troppo non di rado si verifica nei binubi, per tacere d'altri casi. La legge prevedendo l'influenza che molte volte esercita il secondo coniuge sul binubo, opportunamente prescrive che non possa lasciarglisi più di quello che si sia lasciato a un figlio di primo letto, il meno favorito. Ma la stessa influenza non la vediamo noi esercitata ben sovente a favore della prole del secondo coniuge? Ognuno per poco che pratichi la società e penetri nell'interno delle famiglie, incontra di questi

casi, ma anche quando le circostanze or ora da me accennate non producano sempre il rifiuto di dare alle figlie una dote, producono sovente inegualianza fra doti e doti: si dà ventidue ad una delle figlie e due ad un'altra. Da ciò io concludo che la legge deve provvedere in modo che tali inconvenienti non si possano produrre, col prescrivere che la figlia abbia azione per chiedere una dote, della quale la legge fisserà la misura ed il modo d'accettarla senza troppa pubblicità e dispendio, come alcuni dei Codici vigenti già dispongono; il che serve a risolvere l'osservazione relativa alla difficoltà di fissare la dote. Signori, tutte le disposizioni legislative possono presentare difficoltà nell'applicarle; ma da ciò non deriva che non si debbano sancire.

Quando un articolo di legge obbliga a dotare, pochi sono coloro che suscitano delle questioni, ma si dispongono alla costituzione della dote alle figlie in occasione di matrimonio, per riguardi sociali, per timore di essere convenuti in giudizio e simili. Togliete tale obbligo, assistiti dalla legge, rifiuteranno.

Abbiamo in Italia legislazioni le quali obbligano a dotare e determinano la misura della dote e non vi sono lagnanze; ma io credo che molte ne sorgerebbero lasciandosi l'art. 158 qual è, perchè contraddice a ciò che è praticato.

Ma, si dice, si offende il principio dell'eguaglianza col prescrivere che si dotino le figlie.

A questo riguardo, o Signori, io credo di poter dimostrare, che lo si offenderebbe facendo altrimenti.

Quando i genitori costituiscono una dote alle figlie, ciò operano per collocarle, per dar ad esse marito; ciò facendo rimangono esonerati delle spese degli alimenti, indumenti e simili; ciò facendo la famiglia non fa per ciò sacrificio essenziale, fatta astrazione dalle doti di somme ragguardevolissime, poichè nel maggior numero dei casi sono modiche nè il provento delle medesime supera il ricevere degli alimenti ed indumenti.

Indipendentemente da questa considerazione vediamo la condizione che hanno i figli maschi e le femmine in famiglia e ciò che devono fare a loro riguardo i genitori. Quando i maschi hanno avuta l'educazione e l'istruzione necessaria confacente alla qualità della famiglia, sono in grado di provvedere a se stessi, ai propri bisogni, o con un sussidio di capitali, del padre o della madre oppure anche senza, coll'esercizio di professione od altrimenti.

Ma quale è la condizione della figlia?

Quando è giunta all'età nella quale un figlio può provvedere a sé, la figlia ha scapitato; evidentemente essa è in condizione anormale. Di fatti se ha raggiunta per ipotesi l'età di 30 anni è più difficile che trovi a maritarsi convenientemente, il che la pone in una posizione sfavorevolissima ed assolutamente svantaggiosa. I fratelli col crescere degli anni possono migliorare la loro condizione, e la migliorano, talora arricchiscono e possono collocarsi in matrimonio, creare una famiglia; per

contro la sorella più cresce negli anni, più s'allontana la probabilità che trovi quello stato che la natura e la società richiedono, il matrimonio.

Cosicchè onde le condizioni siano pari è mestieri che i figli maschi o femmine ricevano educazione ed istruzione, acciò i maschi possano provvedere a se stessi col lavoro, ed alle figlie si procuri collocamento; al quale più difficilmente si riesce senza la costituzione d'una dote il cui reddito concorra a supportare i pesi del matrimonio i quali in ora si fanno tuttodi più gravi, ritenute le abitudini ed i desiderii sociali assai più costosi perchè meno limitati che in altri tempi.

Affine pertanto che vi sia vera eguaglianza, è mestieri che si provveda quanto alle figlie al loro collocamento, il quale, mi sia lecito di così esprimermi, corrisponde al collocamento dei figli nell'esercizio d'un'arte, d'una professione o d'un commercio.

Io quindi credo che debba nel Codice essere riprodotta quella disposizione che si trova nei Codici italiani ora vigenti, relativa all'obbligo dei genitori di dotare le figlie nel caso di matrimonio se non hanno mezzi proprii sufficienti.

Non esiste nel Codice il titolo della *Diseredazione* che però troviamo nelle generalità dei Codici italiani. Il motivo che si adduce per ciò giustificare è questo, che cioè si elevarono a cause di indegnità le principali cause della diseredazione.

Signori, all'articolo che dispone dell'indegnità noi troviamo che il figlio diventa indegno di succedere al padre allorchando lo uccida o tenti di ucciderlo: è necessario di uccidere o tentare di uccidere il genitore per diventare indegno di succedere, ma basterà che faccia qualche cosa di meno perchè non solo non diventi indegno, ma non possa essere diseredato. Se avrà ripetutamente maltrattato il genitore, avrà commesso gravi sevizie contro di lui, al punto che ne abbia riportato rottura di qualche membro, o perdita degli occhi non potrà dirsi che abbia tentato di ucciderlo, e ciò basterà perchè la legge gli attribuisca diritto alla legittima, ed il genitore non possa punirlo colla diseredazione. Non vi sarà differenza fra i figli che rispettano, amano, aiutano i genitori, ed i figli che maltrattano il padre o la madre? La legge accorderà la legittima tanto al figlio che barbaramente maltratta il genitore, quanto a quello che lo soccorre, e lo rispetta? Io credo questa un'ingiustizia.

Ma si soggiunge che al padre di famiglia meglio si addice il pietoso ufficio del perdonare.

Nulla di più vero, ma la diseredazione non può confondersi coll'indegnità. L'indegnità rende incapace di ricevere, ma la diseredazione non opera da sé; è mestieri che il genitore faccia una disposizione apposita, che adduca le cause della diseredazione e che queste sieno poi dagli eredi giustificate.

Ciò posto, il genitore ha la libertà, la facoltà di perdonare; basta che si astenga dal pronunciare la diseredazione ed il figlio è di fatto perdonato.

Dunque, quando anche si inserisca nel Codice il diritto di diseredare non si preclude la via al perdono, ma si pone tuttavia un qualche freno alle tendenze dei figli perversi col timore di perdere una porzione delle sostanze dei genitori.

In terzo luogo si adduce a sostegno della contraria sentenza che gli annali della giurisprudenza attestano che rari sono i casi di diseredazione. È vero, ed è questa la miglior giustificazione del diritto di diseredazione; ciò prova che è appunto perchè è in facoltà del padre di indiggere la pena della diseredazione, che rari sono i casi; la legge produce l'effetto desiderato cioè di impedire più che punire i disordini nelle famiglie.

Si dice finalmente che questo potere lasciato al genitore non risponde alla pubblica opinione.

Io non mi estenderò molto a questo riguardo, perchè della pubblica opinione ognuno giudica a modo suo, ma dirò che la sana opinione vuole che il padre di famiglia sia rispettato dai figli, e che da ciò deriva la costituzione d'una buona società civile.

Inconvenienti d'altronde non si sono adottati nè nella relazione del Ministro nè in quella della Commissione dall'esservi nei Codici vigenti il diritto di diseredare figli, ed io credo che sarebbe far violenza alle abitudini, alle costumanze degli Italiani qualora venisse tolto senza sufficiente motivo, senza gravi ragioni.

L'articolo 803 contiene un'innovazione relativa ai testimoni dei testamenti tanto pubblici che segreti, dichiarando che il testamento ricevuto dal notaio debba essere sottoscritto da tutti i quattro testimoni. Questa è innovazione radicale alle disposizioni contenute in tutti i Codici italiani e nel francese, nei quali si dispone che nei luoghi di campagna sia sufficiente che dei quattro testimoni, due sappiano scrivere; anzi il Codice di Parma e Piacenza dichiarò opportunamente che cosa intendesse per luogo di campagna spiegando essere quello i cui abitanti sono in numero minore di mille. Il Codice sardo dispose che dei quattro testimoni, basta che due sappiano scrivere. Ora è da vedersi se sia migliore la disposizione degli altri Codici, e del Codice sardo, o sia da preferirsi quella che è proposta. A mio giudizio la più accettabile, la più opportuna è quella del Codice sardo. Esaminiamo il motivo per cui il Ministero introdusse questo grave cambiamento, esaminiamo il rimedio agli inconvenienti possibili che ha riconosciuto.

Nella relazione del Ministero a pag. 17 si dice: « *Nei* » *testamenti* fu richiesta in ogni caso la sottoscrizione » dei testimoni. Scema la garanzia della loro attestazione, ammettendo gli illetterati; la testimonianza infatti di costoro viene spogliata delle più palpabili prove, quella della sottoscrizione. » Osservo al riguardo in primo luogo, che non si è opposto essersi verificati inconvenienti, sebbene tutti gli altri Codici dispongano altrimenti; quando gli inconvenienti non si presentano in questa materia, non si deve fare innovazione la quale può riescire sommamente imbarazzante e pregiudizievole.

Soggiungerò, che qualunque sia il numero dei testimoni, qualunque sia la loro idoneità a sapere sottoscrivere, la garanzia essenziale sta nel pubblico ufficiale che riceve l'atto, poichè se costui per disgrazia non è persona proba, e fortunatamente queste disgrazie in Italia sono rarissime, e lo riconosco a lode di questa benemerita classe di pubblici ufficiali, la presenza dei testimoni che tutti sappiano sottoscrivere, non gioverà ad evitare gli inconvenienti perchè chi ha la carta in mano è il notaio, ed il testimonio non la legge.

Il Ministero nella relazione a quest'articolo soggiunge:

« Ma considerate le difficoltà di rinvenire sempre » allo stato attuale dell'educazione popolare, individui » che sappiano scrivere, si è stabilito che il testamento » pubblico possa essere ricevuto da un notaio in presenza di » senza di 4 testimoni, o da due notai in presenza di » due testimoni. »

Sigori, l'inconveniente che deriva dalla disposizione nuova non si riferisce ai testamenti che si fanno là dove si possono facilmente avere due notai, cioè nelle città o luoghi ove più di un notaio esiste, ma ai testamenti che si fanno nei piccoli paesi, nei quali difficilmente ve n'è uno, nelle borgate e cascine ove massime in certe stagioni è difficoltà somma di trovar tosto, per l'urgenza di fare il testamento, 4 testimoni che sappiano scrivere. Nelle città e luoghi dove si trovano due notai si hanno facilmente 4 testimoni che sappiano scrivere egli è nelle campagne, nei luoghi poco popolati, ove l'istruzione non è penetrata molto, che mancano testi che sappiano scrivere; ivi inutilmente si cerca il secondo notaio, anzi è mestieri che il notaio faccia talora molti chilometri di strada per recarsi da chi vuole testare. Come ivi trovarne due? Il che vuol dire che nei luoghi popolati, dove è facile l'averne testimoni, e vi è più d'un notaio, il rimedio di due notai è inutile, e là dove è difficoltà di avere testimoni che sappiano scrivere, nè si hanno, nè si possono avere due notai, anche senza far caso della maggior spesa necessaria per averli, dovendosi questi trasferire da luoghi generalmente lontani.

Il Ministero riconobbe che l'istruzione è ancora ben lontana dall'essere penetrata nelle popolazioni, in modo da potersi pretendere che la maggior parte sappia scrivere, e quando i signori Senatori vogliono portare le loro osservazioni sul maggior numero dei paesi di non ragguardevole popolazione, e sono numerosissimi, vedranno che, specialmente in certe epoche, il trovare quattro testimoni che si recino al letto di un ammalato per firmare il testamento, è cosa o difficilissima, od impossibile, o per lo meno causa di gravissimo ritardo, ritardo che talvolta fa sì che il disponente muoia senza poter testare.

Non vi essendo adunque cosa alcuna, che dimostri che quanto si prescrive nei Codici italiani, e specialmente nel Codice Sardo, abbia prodotto inconvenienti, perchè introdurre nel nuovo Codice una così grave disposizione?

Una semplice avvertenza farò relativamente all' articolo 812, ove si parla dei testimonii stranieri. Ivi si dispone che potranno assumersi testimonii stranieri, purchè residenti.

Ognuno sa che il definire la residenza, e distinguerla dalla dimora, è cosa difficile assai.

Io temo che una tale generica indicazione possa dar luogo a gravi difficoltà, le quali saranno tanto più dannose nelle loro conseguenze in quanto che se i testi non hanno le volute qualità, ne deriva la nullità del testamento.

Se per avventura un notaio assume un testimonio straniero che crede residente o per tale gli sia indicato, e che venga poi a decidersi che non lo è, due sono le conseguenze, che ne derivano; cioè: la nullità del testamento, e l'obbligo ed il pericolo talvolta che il notaio debba sottostare ai danni.

Signori, tali conseguenze sono troppo gravi, e possono evitarsi col disposto del Codice sardo, che richiede la dimora dello straniero da 3 anni nello Stato; il che è facile ad accertare, e somministra una norma certa e non indeterminata.

Se si vuole, si stabilisca anche un termine minore di 3 anni, ma si dia una norma, una guida a coloro che debbono valersi di testimonii stranieri. Non si lasci dal legislatore alla incertezza della giurisprudenza il risolvere questioni che possono evitarsi con una saggia e previdente disposizione legislativa.

Passo ora all'articolo 1356, relativo alle scritture private.

L'uso di queste è generale, ma lo diventerà molto più se si adottano le disposizioni proposte nel nuovo Codice.

Parlerò da qui a poco dell'importanza di concedere facoltà di fare certi contratti per scrittura privata; ma intanto prego il Senato di ritenere, che in quest' articolo è una disposizione a mio giudizio incompleta. Difatti esso è così concepito:

« Il notaio non autenticherà le sottoscrizioni che non siano apposte alla presenza sua e di due testimonii, premesso l'accertamento della identità delle persone dei contraenti. »

Stando alle disposizioni del Codice, molte sono le scritture che avranno bisogno di questa formalità, poichè non si potranno nè trascrivere, nè inscrivere senza di essa.

Ora io dico: l'articolo manca di sufficienti indicazioni relative al modo di eseguirlo. Domanderò quindi: i due testimonii ivi indicati, sono i due testimonii della scrittura, o sono due altri testimonii che il notaio debba assumere?

Tali testimonii debbono avere i requisiti dei testi da impiegarsi per gli atti pubblici? debbono sapere scrivere? debbono sottoscrivere col notaio? deve costui far constare per iscritto della loro presenza, indicare chi sono?

La legge non lo dice; per modo che i notai proce-

deranno senza norme, a loro giudizio, necessariamente non in tutti conforme.

Io credo che non vi sia, rigorosamente parlando, la necessità di due testimonii, poichè vedo, che i semplici agenti di cambio, e gli stessi notai certificatori autenticano le firme di titoli di una importanza grandissima, per rendite di 50, di 100 mila lire, di qualunque somma, senza necessità di testimonii.

Ma io non voglio fare argomento di grave discussione questo punto.

Quando si tratta di una disposizione così importante che può avere conseguenze tanto gravi, bisogna che sia compiuta, esplicita affinchè i notai e le parti sappiano quel che debbono e possono fare.

Ma l'aver parlato delle scritture private mi conduce necessariamente a considerare un'altra importantissima disposizione introdotta nel Codice, a termini del quale non vi è obbligo di fare per atto pubblico che le donazioni e le costituzioni di dote.

Il progetto ministeriale dava facoltà ai contraenti di fare i contratti o per atto pubblico, o per scrittura privata, ed anche verbalmente, relativi tanto a stabili che a mobili.

A mio giudizio, opportunamente la Commissione del Senato aggiunse disposizioni, mercè le quali i contratti relativi a stabili, od a diritti sopra stabili si debbono fare per atto pubblico, per scrittura privata; ma io credo, che bisogna fare un passo di più. Comincerò dal dire, che non vedo quale differenza vi sia tra un contratto di donazione o di dote, ed un contratto di vendita, od altro di simile natura. Hanno la stessa relativa importanza, e perciò se vi ha ragione di prescrivere l'atto pubblico per i primi, vi è ragione di esigere altresì l'atto pubblico per gli altri. È da prescrivere l'atto pubblico per l'interesse generale dei cittadini e per quello delle finanze; dico per interesse pubblico e privato, giacchè importa a tutti che si conservino i titoli dei mutamenti della proprietà, i gravami imposti sulla medesima, anche dalle persone che direttamente non sono interessate nei contratti. Egli è perciò che vediamo in alcune parti dello Stato, nelle antiche provincie, introdotta da moltissimo tempo con sommo vantaggio l'insinuazione degli atti pubblici, quell'insinuazione, la quale garantisce la convenzione degli atti non solo nell'interesse delle parti, ma nell'interesse generale altresì di tutti i cittadini che pur desidererei venisse estesa a tutti gli atti pubblici che si fanno nello Stato; il che si può agevolmente conseguire come ho dimostrato nella relazione al Senato sulla legge relativa alle tasse di registro, poichè al Ricevitore già si deve consegnare una copia degli atti medesimi.

Vi è poi necessità di imporre l'atto pubblico onde evitare quelle fraudolente, inette o poco intelligibili redazioni dei contratti, che fra privati possono essere frequenti, e che coll'impiego del notaio sono evitate; il che non ridonda di notevole maggior spesa, perchè molte scritture private devono essere autenticate da

Notaio cui devesi concedere un onorario discreto, ritenuta la responsabilità che assume autenticando le firme, sebbene non abbia diritto nè obbligo di conoscerne ciò che sia scritto prima di esse.

Vi è poi un interesse finanziario; e qui mi occorre di fare una premessa, cioè che io sono ben alieno dal parteggiare per quelle leggi civili che si fanno con principale scopo fiscale, di imporre gravose tasse o vessatorie, o non proporzionate alla natura ed importanza degli atti. Io sono dell'opinione di coloro, e credo d'averlo provato in molte discussioni da me sostenute nei due rami del Parlamento, i quali desiderano che quando si fa una legge fiscale, una legge di tasse possa essere indistintamente applicata, e si evitino le frodi al possibile, acciocchè non avvenga che il cittadino onesto le paghi, ed altri se ne schermiscano.

Vediamo ora se lasciando in facoltà delle parti di fare per scrittura privata certi contratti, non vi sia pericolo, e pericolo grave di frodi. Una delle possibili riflette i diritti di registro per trasfuzioni di proprietà come vendite e simili. Quando si fanno per scrittura privata un originale deve essere deposto all'ufficio del Registro. Signori, chi garantisce che l'originale deposto sia conforme a quello che le parti ritengono? Io ho sentito vociferare che in certe località avvenne qualche caso raro sì, ma pur vero in cui copie d'atti pubblici presentate all'ufficio del Registro non erano conformi all'originale nella parte contenente l'indicazione dei corrispettivi sul rilevare dei quali deve liquidarsi la tassa; ma se ciò succede quando vi è il titolo originale presso il notaio (e presso l'ufficio d'insinuazione ove esiste) per confrontare le copie e riconoscere l'inesattezza, è lecito di supporre, quando si tratterà di scritture private, che ciò più facilmente avvenga. La scrittura privata, Signori, è ritenuta dalle parti; quando il ricevitore del registro avrà ritirato l'originale destinato al suo ufficio, non ha mezzo di scoprire la frode salvo in rarissimi casi.

Ma le frodi possibili non si limitano a questo: molti sono gli acquisti che si fanno, e se ne faranno ora ancora di più per la massa di beni demaniali che saranno per lungo tempo in vendita, di vastissime estensioni di terreno, e di tenimenti nello scopo di speculare e di rivenderli. In tal caso è possibile di sottrarre alla tassa tutti tali contratti e che non si paghi che una tassa di mutazione di proprietà, laddove se ne dovrebbero pagare due, celando la vendita fra il primo venditore e l'acquirente fatta per scrittura privata che è valida ed efficace fra loro, e riducendo in atto pubblico od in scrittura le altre vendite successive che si stipuleranno fra il primo venditore ed i secondi acquirenti.

È così facile questa frode, che fu preveduta nella legge del registro ove incontrasi una disposizione esplicita per evitarla, mercè la quale si determina che quando si fa una procura generale la quale contiene la promessa di non chiedere conti al mandatario, si dovrà percevere il diritto proporzionale presumendosi che in

tale mandato si contiene un tacito contratto di vendita per esempio e simili fra il mandante e il mandatario palliato col titolo di una procura.

Tale legge ha per iscopo di prevenire gli inconvenienti i quali se si verificano col mezzo di procure autentiche, si verificherebbero molto più ove si permetta che le scritture private siano valide ed efficaci tra le parti ogniquivolta si tratti di vendite di permuta, di servitù, di usufrutto e di costituzione di rendita e d'altri contratti relativi a stabili, nè si prescriva che debbano farsi per atto pubblico.

Da ciò deduco la conseguenza che se bene fece la Commissione a volere la scrittura per certi contratti dei quali nel progetto del Ministero si riconosceva l'efficacia sebbene verbalmente fatti, sia necessità e convenienza di prescrivere l'atto pubblico per quelli che la Commissione propone che si facciano per scrittura privata.

Nel nuovo Codice si è introdotta un'altra disposizione la quale, come quelle che ho fin qui esaminate e quelle altre che esaminerò, ha un'applicazione continua, giornaliera, importante.

Avverto che non mi occupo di questioni, dirò di dettaglio; tocco soltanto delle cose principali e più gravi che hanno un'importanza massima.

I Codici vigenti in Italia limitano tutti la prova testimoniale, a somma fissa: a Napoli quando eccede i cinquanta ducati, il che vale a dire 200 lire italiane circa o poco più; il Codice francese quando eccede le lire 150, lo stesso il belga; a 300 lire il Codice sardo; tale somma si aumenta coll'art. 1374 del nuovo Codice a lire 500.

Non ho trovato per verità ragioni che possano persuadere tale cambiamento; solo si disse nella relazione che i mutati rapporti del valore monetario, per le mutate condizioni economiche dei tempi odieroi, determinarono tale proposta.

Signori, il Codice estense non è fatto che da 12 a 13 anni: ciò non pertanto quel legislatore non ha creduto che la differenza di valore monetario potesse determinare un cambiamento di questa natura; il Codice Albertino non è che del 1837, e chi lo sancì non giudicò la differenza dei valori delle monete di tanta importanza.

Credo di non dover accingermi a dimostrare, che le 500 lire attuali non corrispondono alle 150 dell'epoca in cui si fece il Codice francese e belga, nè a L. 200 dell'epoca in cui si fece quello delle Due Sicilie, il che è per sè evidente ad ognuno, per poco si considerino i prezzi delle cose.

Quando si promulgò il Codice francese ed il sardo dappoi, la generalità dei cittadini considerò segnalato beneficio il trovare in essi vietata la prova testimoniale salvo per quelle somme, le quali non possono somministrare mezzi bastanti per corrompere testimoni, ed avere ad un tempo un lucro.

Ora, io dico che per una numerosa classe di persone

la somma di L. 500 è ingente, e per conseguenza per dividere questa somma si possono pur troppo trovare false testimonianze.

D'altronde poi, che ragione vi è per elevare la somma a L. 500?

Io credo che niuna ve ne sia, ed anzi vi sarebbe motivo per discendere alle 200, perchè se in certe classi si può credere che vi sia progresso di moralità, non si può negare che in altre sia alquanto scemata: in complesso non abbiamo la condizione morale, sì fattamente migliorata per giustificare la proposta disposizione.

Nell'articolo 1439, la Commissione mostrò desiderio di prevenire, di evitare certe controversie che prima si agitavano; esaminò lo stato della giurisprudenza d'oggi ed ha risolte alcune divergenze che in essa si manifestarono. Ove tale riescisse il Codice, che di giurisprudenza più non fosse bisogno, si giungerebbe alla perfezione, se perfezione vi potesse essere nell'opera degli uomini.

Tutti sanno quale è la questione che divide in due opinioni alcuni magistrati, cioè la Corte di Appello di Torino e la Corte di Cassazione di Milano relativamente agli effetti dell'obbligazione contratta dalla moglie, con autorizzazione dal marito, pendente matrimonio, quando sciolto il matrimonio l'azione si esperisce sopra la dote, sia essa fondo o somma dotale.

La Corte di Cassazione di Milano abbracciò un sistema, che dirò più tutorio, la Corte di Appello si tenne ad un sistema, che dirò rigorosamente più legale.

La Corte di Cassazione decise che l'obbligazione dalla moglie contratta pendente matrimonio non produce azione utile, sciolto il matrimonio, se quest'azione si rivolga sulla dote, per contro la Corte d'Appello, decise che siccome collo scioglimento del matrimonio cessa il vincolo dotale, l'obbligazione debbe avere effetto indistintamente sui beni della moglie e così anche sopra ciò che prima era dote.

Il Ministero propose all'articolo 1377, una disposizione conforme alla giurisprudenza della Corte di Appello di Torino, la Commissione all'opposto propone di ridurre in legge il sistema abbracciato dalla Cassazione e dice:

« Sciolto il matrimonio non si potrà agire sulla dote anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio. »

Questa disposizione è tutoria, ma non credo che sia rigorosamente in armonia colle leggi che generalmente regolano la materia dotale sciolto il matrimonio; poichè il principio che colla morte del marito il vincolo dotale sparisce è incontrovertibile.

Ma si volle fare a tale principio una limitazione, posta la quale non so persuadermi che, mentre si vuole con quest'articolo farla, sto per dire, da tutore alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio, non si sia adottata neppure una delle disposizioni contenute nei Codici italiani, colle quali si vieta alla moglie di assumere obbligazioni in favore del marito o di altri, di

rendersi fideiussore. Ma se tanto fece la Commissione, onde impedire che gli effetti delle obbligazioni delle mogli possano afucere le loro doti dopo sciolto il matrimonio, per il timore che altrimenti sieno spogliate, pendente matrimonio, di quanto hanno, sarebbe stata consentanea a se stessa ove avesse riprodotte alcune delle disposizioni dei vigenti Codici, le quali impedivano alla moglie di assumere obbligazioni o per il marito o per altri, di rendersi in somma più o meno copertamente fideiussore; ed era tanto più importante l'introdurle dopo che il Codice accorda alle figlie il diritto di successione uguale ai fratelli, per cui presumibilmente le mogli saranno più facoltose; quindi maggior tentazione nelle persone che vogliono abusarne, di far sì che esse si obblighino non più avuto riguardo alla dote ma ai beni parafarnali.

Indipendentemente da queste osservazioni, dirò che pur mantenendo le disposizioni formolate dalla Commissione, sarebbe da aggiungersi una parola, perchè la giurisprudenza non abbia a pronunziare sopra un altro dubbio che pur potrebbe nascere dal tenore dell'articolo 1439; mi pare che si dovrebbe dire: « Sciolto il matrimonio non si potrà agire contro le vedove sulla dote ecc. » la questione sta in questo, che l'articolo dice, *che non si potrà agire sulla dote*, e si chiama ancora dote, non ostante che sia sciolto il matrimonio. Ora propongo il dubbio chiedendo: contro gli eredi della moglie si potrà agire sulla dote? Io opino per l'affermativa, ma la questione potrebbe nascere; con una parola aggiunta, sarebbe tolta, e questa consisterebbe nello scrivere: *quest'azione non si potrà esperire contro la moglie ecc.*

Dalla Commissione non si è ammesso il patto di riscatto; patto però che esiste nella maggior parte dei Codici si francesi che italiani. Il Ministero però lo ammise nel suo progetto, vi è dunque divergenza fra Ministero e Commissione; senonchè questa addusse le ragioni per le quali crede il contrario.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Se mi permette l'onorevole oratore, gli farò osservare che non si può dire che vi sia divergenza fra la Commissione e il Ministero. È un errore questo; vedo che si continua in questa opinione il Ministero ha accettato tutte le modificazioni della Commissione; ci presentiamo al Senato pienamente di accordo.

Senatore **Arnulfo**. Farò una dichiarazione, posta la quale cesserà ogni equivoco, e mi si permetterà di valermi della stessa parola senza che produca l'impressione che ha fatta al signor Relatore. Io ho la necessità di distinguere il progetto presentato dal Ministero da quello, che dirò modificato dalla Commissione; quindi accennandoli, non posso altrimenti esprimermi senza far confusione.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Il Ministero aderì a tutto.

Senatore **Arnulfo**. È sempre sotto inteso che sarà stato accettato tutto dal Ministero, ma tutte le differenze

che io farò notare, stanno sempre fra l'opinione adottata dal Ministero nel Codice che presentò, e l'opinione della Commissione nel Codice corretto.

Mediante questa mia dichiarazione, ogni qual volta dirò proposta dal Ministero sarà sottinteso che è il primo suo progetto, e proposta dalla Commissione, il progetto medesimo emendato.

Ritorno ora all'argomento e dico: v'è discordanza fra il progetto del Ministero e il progetto della Commissione poichè il Ministero accolse il patto di riscatto nel suo progetto e la Commissione lo respinse. Ma la Commissione nel respingerlo non ci disse che l'esperienza abbia dimostrato aver esso prodotto inconvenienti: nulla di tutto ciò, ma disse che una vendita a patto di riscatto contiene una garanzia materiale di prestito.

E sia; io domando, quale inconveniente vi sarà? Colui che non può trovare un prestito, e molti sono che non lo trovano, e ve ne dirò la ragione, qual male ci è, che possa trovare un sussidio valendosi del mezzo della vendita con riscatto?

E dico che è utile che lo trovi con questo mezzo, poichè si faccia astrazione dai latifondi, delle grandi proprietà, sulle quali ci possono stare e il debito e le spese; per subasta, graduazione e simili; il maggior numero dei possessori non è di latifondi, ed abbisogna di somme non vistose. Ora per somme non vistose, a fronte di stabili di estensione non considerevole, si troverà un sovventore di danaro con vendita a patto di riscatto, ma non per mutuo, perchè chi diviene proprietario, evita le spese di subasta e di graduazione, il che può riescire utile per ambe le parti.

Cosicchè la classe meno agiata ha più bisogno di avere il mezzo di fare un'alienazione col patto di riscatto, di quello che l'abbia, d'ipotecare i propri beni, perchè col primo mezzo trova le somme occorrenti, col secondo non le trova.

Si dice che questi patti sono d'ostacolo ai progressi dell'agricoltura. Ma, Signori, questi patti non sono frequenti, e d'altronde vi ha un correttivo nella proposta del Ministero, come vi è negli altri Codici, che, cioè non si possono estendere al di là di un quinquennio; ed io aderirei anche a ridurre questo termine a tre anni.

Ma evidentemente l'agricoltura in generale non soffre per questa condizione richiesta per alcune vendite. D'altronde non è presunzione ammissibile che non si curi la produzione da chi acquistò o vendette a patto di riscatto. Non dirò che si facciano miglioramenti, nè sono sempre richiesti da tutti gli stabili; ma nessuno ha interesse a che abbiano luogo deterioramenti.

Ma si aggiunge: la vendita con riscatto è un mutuo pignoratizio larvato per coprire l'usura; e si soggiunge: chi vuol far l'usuraio, è necessario che compaia tale, poichè incorrerà nella pubblica disapprovazione, quindi non deve ammettersi la vendita con riscatto che copre l'usura.

Sgraziatamente, abbiamo fatto la prova della libertà

degli interessi nelle antiche provincie, la legge fu promulgata 8 o 9 anni or sono: da quanto a me consta, niuno arrossisce di prendere palesemente non solo il 6, il 7 0/0, ma il 10, il 20, il 30 0/0 all'anno, il 3 0/0 al mese! facendosi scudo della legge la quale ciò permette, senza avvertire che tutto ciò che è legale, non è tuttavia sempre onesto.

Chi fa questo mestiere non arrossisce di farlo senza che abbia bisogno di velare il suo operato con un contratto di vendita con riscatto.

Si dice inoltre dalla Commissione, che la società moderna ha molti istituti di credito coi quali si può provvedere ai bisogni di danaro senza lasciar libera la strada di fare contratti di vendita a patto di riscatto.

È cosa vera che vi sono istituti di credito; ma che s'occupino di dar danaro con ipoteca, vale a dire Banche fondiarie, od ipotecarie, io non ne conosco in Italia dove non sono neppure banche agricole.

Ma anche quando vi fossero, porterebbero esse nelle campagne il danaro per soccorrere le classi meno agiate? No. Abbiamo veduto in Francia questi tentativi di banche; hanno funzionato non molto felicemente per molto tempo, e se hanno fatto operazioni, se ottennero poi lucri, li fecero là dove si distrussero e si edificarono fabbricati, a Parigi ed in altre principali città della Francia, ma non nei piccoli paesi, e tantomeno sussidiando piccoli proprietari o l'agricoltura.

Prima che queste banche esistano ed abbiano le succursali necessarie per portare sussidi di danaro per tutto lo Stato, è mestieri lasciare che intanto i cittadini si valgano della vendita col patto di riscatto, ed è perciò che tale disposizione di legge si dovrà lasciar sussistere e per molto tempo.

All'articolo 1489 non si è ammessa una disposizione compresa nei Codici Francese, Belga, Parmense Sardo, delle Due Sicilie ed Estense che vietava ai coniugi di fare contratti fra di loro tranne in determinati casi e per speciali circostanze, come sarebbero il pagamento delle doti, d'un credito, o l'investimento di danaro che si provi di ragione del coniuge acquirente la cui provenienza sia giustificata; e ciò al fine d'impedire vantaggi indiretti e simili; al contrario nel nuovo Codice si è lasciata libera facoltà di contrattare fra i coniugi.

La Commissione senatoria nella Relazione (pag. 38), ci dice che il sistema in proposito da essa tenuto senza indurre un' espressa permissione delle vendite fra coniugi si limita a tor via l'incapacità relativa stabilita dai Codici vigenti. Il che sembra voglia significare che i contratti fra coniugi potranno impugnarsi come simulati, ma vuole che intanto siavi facoltà di farli liberamente. Dal che ne deriva che sorgeranno molte controversie giudiziali che si potrebbero evitare seguendo il sistema dei Codici vigenti, e che molti contratti simulati, o fatti in frode dei creditori avranno effetto in pregiudizio di costoro, perchè la simulazione generalmente non si può giustificare salvo con indizii; e tutti sanno quanto diverso sia il giudizio che ne fanno co-

loro che debbono apprezzarli; gli uni vedono evidente la simulazione, gli altri la negano; tanto è pericoloso il giudizio determinato da prove indiziarie. Io non sono amico del sistema adottato, e quando si tratta di fare leggi penso che lo scopo primario del legislatore debba essere quello di evitare, quanto è possibile, le controversie, con disposizioni precise tanto che la giurisprudenza debba intervenire di rado. Nel caso di che trattiamo, penso come la pensarono i legislatori Italiani, che si debbano cioè chiaramente determinare i casi nei quali i coniugi possano stipulare fra loro, evitando che i tribunali debbano immischiarsene, previa gravi spese e dissidii, per dichiarare che un determinato contratto è o non valido. Che se ciò non piace, sarebbe assai prudente il prescrivere almeno cautele da usarsi prima del contratto, una cognizione di causa del giudice per esempio come per molte altre persone si determina. Il contratto fra coniugi è per sé sospetto di simulazione, del quale sospetto dove il legislatore tener conto per obbligare le parti a certi incombeni prima che si stipuli il contratto; per esempio, che il coniuge giustifichi i mezzi di acquistare, i motivi che lo autorizzano ad obbligarsi verso il coniuge e di contrattare con esso; che si riconosca prima il valore di ciò che faccia oggetto di alienazione per vedere se la vendita è seria o fittizia, piuttosto che lasciare soltanto aperta la via per risolvere i contratti dopo che siano fatti. È facile il dimostrare fin d'ora come si possa abusare ed evidentemente si abuserà delle facoltà di contrattare fra coniugi.

Qualunque debitore di mala fede che si proponga anche soltanto di imbarazzare il suo creditore nel conseguimento di ciò che ha diritto di ottenere sarà sollecito di fare una alienazione al coniuge de' proprii beni, o stabili o mobili che sieno, e con essa riuscirà a paralizzare immediatamente l'azione del creditore, il quale trova un terzo contro il quale deve coltivare le istanze per ottenere prima di tutto che il contratto sia risolto perchè simulato; il che vale a dire che comunque siasi procurato un titolo esecutivo verso il suo debitore, per proseguire le sue istanze contro il medesimo si trova a ciò fare impedito dal coniuge, il quale gli muove una lite lunga e grave, che potrà percorrere diversi gradi di giurisdizione col dubbio, trattandosi per lo più di apprezzare indizii, di ottenere che il contratto sia riconosciuto per simulato, abbenchè realmente lo sia.

Questo mezzo, o Signori, lo si vedrà praticato da tutti i debitori di mala fede ed è d'uopo provvedere al fine che non possa impiegarsi, il che si fece coi Codici ora vigenti.

Nè io parlo ipoteticamente in quantochè già tale stratagemma è in oggi qualche volta usato, sebbene il diritto di contrattare fra coniugi sia dalla legge subordinato a certe condizioni, e circostanze. Quantunque il contratto venga poi a dichiararsi nullo, tuttavia il debitore di mala fede ottiene l'intento di recare imbarazzi

al creditore e di fare in modo che costui, per rimuoverli più presto, sia costretto a fare sacrifici piuttostochè aspettare l'esito della lite.

Coll'articolo 1855 si dichiara facoltativo alle parti di convenire la misura degli interessi che piace per il mutuo.

Non farò qui una discussione d'economia politica sulla libertà dell'usura. Ebbi l'onore di trattarne quando si fece dal Parlamento subalpino la legge relativa; ma mi si permetta soltanto di affermare che da quanto me ne consta, essa non fece buona prova.

Quando si discusse tal legge si diceva dai sostenitori della medesima che farebbe entrare dei capitali nel paese, e l'agricoltura specialmente ne sarebbe avvantaggiata grandemente. Ho veduto al contrario che i capitali non sono venuti, e l'agricoltura non trova danaro salvo a condizioni onerose tanto che più le profitta il non prenderne a mutuo.

L'esperienza comprovò ciò che dicevo al tempo che si esaminava quella legge, che cioè non si fanno mutui salvo in certe zone nelle quali quelli che gli assumono sono dai sovventori conosciuti per responsabili materialmente e moralmente. I possessori di capitali non vogliono costituirsi crediti per mutar, per esempio, dalla Francia nelle Provincie Italiane, nei paesi agricoli e lontani dai centri più popolati; neppure da Provincie a Provincie dello Stato fra di esse lontane corrono i capitali a ricevere impiego stabile. Il solo commercio può trarre capitali da lontano perchè il mutuo è breve, e vi sono altre guarentigie.

Checchè ne sia di ciò: osserverò a confortare la mia opinione che il Codice estense che fu fatto in un'epoca non lontana, all'art. 1719 limita l'interesse al 6 0/0 u se eccede, l'eccedente deve imputarsi nel capitale.

Io non domanderò che si fissi l'interesse tassativamente al 5 0/0, al 6 od al 7 0/0, ma mi sia permesso di manifestare il desiderio vivissimo che si ponga un freno agli eccessi, e credo di essere discreto.

Finchè si ammette nel Codice il diritto di impugnare certi contratti come lesivi, io non capisco come non si voglia ammettere una limitazione, un *maximum* all'interesse convenzionale; in un contratto di compra o vendita non si può lucrare al di là del 50 per 0/0 perchè la lesione interviene per moderare l'eccessivo guadagno, ma si può mercè un mutuo procurarsi il lucro del 100 per cento, se così piace; la legge non s'interpone per impedire tanta rovina.

Stabilisca la legge un *maximum* alquanto elevato, ma il non fissare limiti all'ingordigia di coloro che in un tempo si chiamavano usurai nell'odioso significato di tale vocabolo, io credo sia dannoso agli interessi dei cittadini ed alla moralità pubblica.

Si stabilisca il 10, il 12 il 15 0/0 se così piace per *maximum*, ma si fissi; allora si eviteranno convenzioni con una quota d'interessi che non ha ragione di essere, dico, non ha ragione di essere, perchè non ammetto e non ammetterò mai che la misura dell'interesse sia cor-

rispondente al pericolo che corre il mutuante. Colui che mutua i suoi capitali, si ingannerà, ma ha la persuasione di non perdere.

È necessario, è consentaneo allo spirito che informa generalmente i Codici vigenti, che si stabilisca un *maximum* degli interessi convenzionali.

Nel Codice vi è una disposizione lungamente desiderata, voglio dire s'introdusse il titolo della trascrizione. Tale disposizione si può dir nuova perchè nei Codici italiani non esiste tranne nell'estense. Era da tutti lamentato come non vi fosse modo di garantirsi dai vizi di proprietà, nelle antiche provincie.

Prima del Codice del 1837 vi era a tal uopo il noto giudizio di gride, ma dopo tale epoca scomparve. Opportunamente il Ministro e la Commissione concordarono nello stabilire che si debbano trascrivere i contratti nell'interesse dei terzi; ma premetto che la trascrizione trovo opportuna allora soltanto che non prevalga l'interesse di costoro a quello delle parti che contrattarono e stipularono per l'osservanza dei contratti clausole espresse o tacite, del che parlerò di qui a poco. Intanto osservo che al N. 7 dell'articolo 1937 si sia mantenuta una disposizione la quale non concorda più coi numeri precedenti dopo che la Commissione variò il progetto ministeriale nella parte che prescrive doversi fare per scrittura i contratti di compra e vendita, di traslazione di proprietà. Ciò non ostante si mantiene il numero 7 dell'articolo 1937, che contempla le sentenze che dichiarino l'esistenza di una *convenzione verbale* relativa a contratti traslativi di proprietà, i quali per le modificazioni introdotte dalla Commissione non possono più essere efficaci se fatti verbalmente. La disposizione del numero 7 era consentanea ai precedenti finchè sussisteva il progetto del Ministero. Tale numero come l'intero articolo 1937 è desunto dalla legge francese 28 marzo 1835, ed in tal legge può stare, perchè il Codice francese ammette la validità dei contratti verbali che la nostra Commissione opportunamente vuole per scritto stipulati.

La locuzione perciò del n. 7 vuole essere corretta perchè non può più riferirsi a tutti i numeri antecedenti dell'articolo.

Disai che è utile l'aver introdotto nel Codice il titolo della trascrizione, ma scorgo nel n. 3 dell'articolo 1938 una disposizione esuberante che non s'incontra in altre leggi, che pregiudica i contraenti per favorire i terzi aventi causa da loro, il che non è da ammettersi.

Ivi si dice, si dovranno pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla legge: *le domande di risoluzione o di risoluzione indicate negli articoli 1112, 1121, 1268, 1341, 1848, 1577 e 1867.*

Ricorrendo a questi articoli vedremo che le disposizioni in essi contenute produrrebbero dannose conseguenze.

Difatti l'articolo 1122 così dispone: « Se la condizione risolutiva espressa o tacita, si verifici per causa di inadempimento dei pesi imposti al donatario, il do-

nante potrà proporre la domanda di revocazione della donazione (fin qui va bene), ma si aggiunge *senza pregiudizio però dei terzi che abbiano acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.* »

Parlerò ora con esempi per far meglio comprendere il mio pensiero. Io che fo una donazione voglio assicurarmi che il donatario adempisca alle obbligazioni che gli ho imposte; stipulo espressamente una condizione risolutiva, sebbene tacitamente dalla legge ora proposta sia sott'intesa.

Il donatario per garantirsi che la donazione non sarà risolta non ha altro da fare che addivenire, prima di trasandare l'adempimento dei pesi impostigli, ad un contratto, vero e finto, di vendita, o di ipoteca, delle cose donate e la clausola risolutiva non avrà più effetto alcuno sebbene la condizione risolutiva sia ammessa in modo esplicito dagli articoli 1110 e 1111; il che vuol dire che l'acquirente o chi avrà ottenuta ipoteca dal donatario avrà acquistato un diritto maggiore di quello che il donatario medesimo aveva in pregiudizio di chi non altrimenti donò, salvo colla clausola risolutiva; il che come sia ingiusto e pregiudiziale alle future contrattazioni non è chi non vegga.

Ma abbiamo un'altra disposizione ben più grave nell'art. 1121.

L'art. 1119 dispone:

« Qualunque clausola o convenzione con cui il donante avesse rinunciato al diritto di revocare la donazione per la sopravvenienza di figli sarà nulla, e non produrrà effetto alcuno. »

Sebbene l'articolo 1121 viene a distruggere compiutamente questa disposizione dicendo:

« La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudicherà ai terzi che abbiano acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda. »

Ora, prima che il donante abbia figli, non può fare la domanda e quindi non può trascriverla, quando avrà figli, la sua azione sarà paralizzata mercè qualsiasi contratto che il donatario abbia fatto prevedendo questa possibilità, o pendente la gravidanza della moglie del donante.

Per tal modo sarà inefficace non solo la clausola risolutiva che fosse espressamente stipulata, ma ben anche il disposto del testè letto articolo 1119, il quale mentre non permette neppure al donante di rinunciare al diritto di revocare la donazione, viene ad essere senza effetto per il fatto d'un terzo che non deve certamente avere dei diritti maggiori di quelli che abbia il donante di pregiudicare i propri figli i cui interessi la legge volle tanto apertamente tutelare. Od io sono in grande errore, e desidererei d'esserlo, o la disposizione di cui all'articolo 1121 è esorbitante.

All'articolo 1268 è detto: « Che i creditori possono impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni. »

Ma soggiunge poi:

« In ogni caso però la revocazione dell'atto non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali abbiano acquistato diritto sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione. »

È inutile il disposto della prima parte dell'articolo se colla seconda si autorizza il terzo a fare contratti che la rendono del tutto inoperativa.

È ritornando per un momento alle donazioni revocabili per ingratitudine, è facile il concepire che il donatario che vuole diventare ingrato, vende la cosa donata, ed altrimenti la vincola prima di commettere l'atto od atti d'ingratitudine. Al tempo in cui il donante istituirà l'azione di revocazione per causa d'ingratitudine, la cosa donata sarà passata a terzi, nè potrà riaverla.

L'articolo 1341 dice: « L'azione di rescissione per causa di lesione non si può proporre, ancorchè si tratti di minori se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espressi dalla legge. »

« La detta azione, nei casi in cui è ammessa non produce effetto a danno dei terzi, i quali abbiano acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rescissione. »

Ma, Signori, chi potrà ancora impugnare un contratto per lesione?

Quegli che fa un contratto lesivo vuole lucrare a danno del venditore. Quindi per evitare che s'impugni di lesione se ne spoglia all'indomani dell'acquisto o lo ipoteca. Ciò fatto, a che gioverà che la legge abbia disposto che se vi è lesione nasce azione per risolvere il contratto od avere un supplemento di prezzo? Chi fa un contratto lesivo, sa di farlo tale, e per conseguenza prende le precauzioni autorizzate da questo articolo di legge, e rende inutile l'azione di lesione.

L'articolo 1545 dispone così: « Nella vendita d'immobili la condizione risolutiva, espressa o tacita, che si verifica per l'inadempimento degli obblighi del compratore non pregiudica ai terzi, che abbiano acquistato diritti sopra gli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione. »

Cio posto, chi vende con mora per pagare il prezzo non potrà ottenere la risoluzione del contratto, sebbene l'abbia espressamente stipulata, semprechè lo acquirente faccia alienazione o consenta ipoteca della cosa comprata durante la mora; quando il venditore sarà in diritto di chiedere il pagamento, la clausola risolutiva sarà inefficace. Il venditore che nello spogliarsi della sua proprietà ha diritto di stipulare che gli ritorni, se non se gli paga il prezzo, e ciò preferisce alle molestie pratiche giudiziarie di subastazione, le quali non produrrebbero il pagamento dell'intero prezzo, tenuto conto delle spese, non può ottenere l'esecuzione della clausola risolutiva, per il fatto d'un terzo; esecuzione che il suo acquirente non può evitare.

L'articolo 1577 dice: « Nei casi di risoluzione accen-

nati nei due precedenti articoli (per l'evizione di stabili permutati), rimangono salvi i diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione. »

L'evizione non si può prevedere, quando arriva quando vi è soltanto il sospetto che l'evizione abbia luogo, il permutante fa un contratto che non permette più all'altra parte di riavere il suo stabile.

Finalmente l'articolo 1807 dice relativamente alle rendite: « La condizione risolutiva per inadempimento dei pesi, espressa o tacita, non può pregiudicare ai diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione. »

Vede dunque il Senato, vedranno la Commissione ed il Ministro di quale immensa portata sia il disposto dal numero 3 dell'articolo 1958 e dagli articoli ivi accennati. Viene da essi paralizzato l'effetto di tutte le clausole risolutorie espresse o tacite, contenute nei contratti di vendita, di permuta, nelle donazioni, nelle costituzioni di rendite ed altri che ebbi l'onore di accennare, il che contribuirà potentemente a diminuire il numero di simili contrattazioni.

Ma forse che l'art. 1958 si trova in altri Codici nei quali si è introdotta la trascrizione? io non lo credo. Di fatti il Codice civile francese mancava di disposizioni relative alla trascrizione. Non prima del 1855 al 23 marzo intervenne la legge che sancisce il sistema della trascrizione; ma in questa legge non altre disposizioni vi sono tranne quelle, che s'incontrano negli articoli 1857, 1858, del nostro progetto di Codice, ma nulla si trova che corrisponda all'esorbitanza di cui al N. 3 di quest'articolo 1958 e dei relativi, anzi dirò: L'articolo 7 di detta legge del 1855 che si riferisce alle alienazioni; ha una disposizione mercè la quale si può con sicurezza inferirne, che non si volle assolutamente da quel legislatore abbracciare il sistema che si è adottato nel nostro Codice nuovo, cogli articoli or ora letti ed esaminati nelle loro conseguenze. Tale articolo 7 è così concepito.

L'action résolutoire établie par l'article 1654 du Code Napoléon, ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, et qui se sont conformés aux lois pour les conserver. »

Questo è l'unico caso in cui questa legge molto trattata e discussa ammette il diritto de' terzi, ed è ragionevole e giusta la disposizione, poichè quello che non ha iscritto o ha lasciato perire l'iscrizione per il credito, lascia luogo ai terzi di credere che il credito è estinto, quindi essi hanno un'affidamento che lo stabile è libero per il seguito pagamento del prezzo; ma nel caso del nostro articolo, a nulla giova al creditore d'aver mantenuta l'iscrizione. Sarà iscritta dal venditore l'ipoteca legale per il prezzo dello stabile ma tuttavia non potrà pretendere la risoluzione del contratto se un terzo acquistò dei diritti sulla cosa venduta. Il

Codice estense ha introdotto la trascrizione, ed ecco in quali modesti e limitati termini: l'articolo 2103 dice;

« Tutti gli atti tra' vivi a titolo gratuito ed oneroso traslativi o dichiarativi della proprietà immobiliare, d'onfiteusi, usufrutto ed anticresi, o costitutivi di servitù debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione; » e l'art. 2104 dispone.

« Gli atti di divisione o d'assegnazione fatta ad un coerede in conseguenza di licitazione non sono soggetti a trascrizione. »

Per conseguenza mentre riconosco commendevole la determinazione di introdurre nel Codice civile la trascrizione, parmi dimostrato evidentemente che si è trasmodato, e trasmodato per modo da infirmare l'esecuzione di molte clausole di cui la legge od impone l'osservanza, o che sono sottintese, o le parti stipulano, le quali sono salutari per l'esecuzione puntuale delle convenzioni. Quindi sono da correggersi gli articoli 1957, N. 7 e 1958, N. 3.

Non tacerò che al titolo della trascrizione sembrami sieno da aggiungersi disposizioni mercè le quali si prevedano le possibili questioni che possono sorgere nel caso di più trascrizioni fatte nello stesso giorno, e di trascrizioni ed iscrizioni fatte pure nello stesso giorno relative agli stessi immobili. Ciò non deve lasciarsi alla giurisprudenza di determinare. Il legislatore quando scrive la legge, deve prevedere e provvedere, e nulla rimandare alla giurisprudenza, la quale allora solo deve intervenire, che la legge è di difficile e dubbia intelligenza.

Un'ultima osservazione farò, giacchè non voglio abusare dell'infinita bontà del Senato che mi prestò finora, così benevola attenzione. Un'ultima osservazione farò, sulla quale chieggo l'attenzione della Commissione e del Ministero, e si riferisce all'art. 2010.

L'art. 2010 così dispone:

« Le persone obbligate a prendere l'iscrizione delle ipoteche legali a norma dei due articoli precedenti, ove non adempiano a tale obbligo nel termine stabilito, saranno tenute al risarcimento dei danni. Inoltre il notaio ed il cancelliere incorreranno nella multa di lire mille. »

Prego il Senato di ritenere la seguente disposizione e valutare le rovinose conseguenze che ne deriverebbero se si mantenesse nel Codice quale è formulata.

« Il marito decadrà dai lucri dotali e da tutti i diritti di successione che la legge attribuisce ai coniugi. »

Gli articoli precedenti stabiliscono che il marito debba nei 20 giorni successivi al contratto di matrimonio prendere l'iscrizione della dote costituita.

Io trovo conveniente questa disposizione, la vedo prescritta da diversi Codici italiani, e fra essi dal Codice sardo, tranne che il termine per iscriverla è più lungo, e qui è più breve. Ciò non monta; ciò che importa notare si è (e nulla di eguale dispongono i Codici italiani) che la pura e semplice trasgressione di

tali formalità produce conseguenze gravissime a danno dei mariti, che giova assai di apprezzare.

Conseguenza prima, danni: Conseguenza seconda, perdita di lucri dotali: Conseguenza terza, i diritti di successione che la legge attribuisce ai coniugi, perduti.

Io dico che queste penalità non solo non sono proporzionate, ma sono sproporzionate; che il marito che non iscrive la dote della moglie se questa sarà perduta sopporti i danni, è giusto; che possa incorrere la perdita dei lucri dotali, sia pure; ma che il marito che per il solo fatto della non iscrizione nel termine (sia la dote perduta o non), perda anche il diritto di succedere, oltre ai danni e ai lucri dotali, per verità mi pare cosa ingiusta, straordinaria. Il marito può non iscriverla nel termine una dote per esempio di 10, e sebbene non iscritta nel termine, può essere utilmente collocata sui beni del marito; danni non ne dovrà pagare, perchè non ve ne sono; sarà giusto che perda il lucro dotale e il diritto di succedere? nol credo. Il marito trascurerà di iscriverla la dote per esempio di 10m. e la moglie lascia un'eredità di 100m.: forse che il marito, oltre ai danni, deve perdere il lucro dotale, più tutte le ragioni di succedere della moglie, il che corrisponde a più di 10 volte il danno sofferto?

Pongo fine alle mie osservazioni, le quali, come vede il Senato, si riferiscono alle sole materie principali; molte ve ne sarebbero da aggiungere dalle quali mi astengo, perchè quando il Codice sia con più agio esaminato, facilmente si vedrà di quali altre correzioni necessarie od utili a farsi sia suscettivo.

Vi sarà, io non ne dubito, chi dirà, che certe idee da me esposte hanno fatto il loro tempo, che per esempio delle doti alle figlie, della diseredazione, dei contratti fra marito e moglie, della fideiussione di essa, degli interessi del mutuo non se ne deve più parlare.

Io rispetterò e rispetto altamente l'opinione di coloro che così pensano; ma per me sta che la cosa non sia così: io non credo che la società attuale sia divenuta tanto perfetta da potersi senza danno prescindere da consimili legislative disposizioni che fecero buona prova sin qui; e che si trovano nei Codici italiani. Penso che debbano essere riprodotte nel nuovo Codice; anche perchè niuno contesterà che la legislazione civile deve informarsi a ciò che i costumi, le consuetudini hanno consacrato.

Il sin qui detto, o Signori, mi conduce a fare una proposta la quale ha per fondamento ciò che dissi fin da principio, che se il Codice proposto dal Ministero e riveduto dalla Commissione senatoria ha molti pregi, se esso fa fede della dottrina di coloro che vi lavorarono intorno con amore, ha però bisogno di essere riesaminato dal Parlamento prima di dargli la sanzione dalla quale unicamente acquisterà la voluta autorità di Codice italiano.

Con quanto io venni dicendo io spero che l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia non vorrà

neppure per un momento dubitare che io non abbia quell'alto concetto che tutti hanno della sua dottrina, della sua esperienza; io ho fiducia nell'abilità, nel buon volere del signor Guardasigilli quant'altri mai. Le mie osservazioni non sono dirette a lui, nè a qualunque altro ministro, non le ho fatte con viste o scopi non palesi, o per giungere ad indirette conseguenze, ma mirano unicamente a che gli emendamenti al Codice si facciano non da altri che dal Parlamento; che il Codice, il quale fu dal Ministero presentato, non ritorni al Ministero stesso per farvi correzioni ed emendamenti, e sia poi promulgato come se fosse dal Parlamento sanzionato.

Questa è una delegazione esuberante, non avuto riguardo alla persona delegata, cioè al signor Guardasigilli, ma alla natura delle cose, respinta dalla necessità di dare al nuovo Codice quell'autorità, che dalla sanzione del Parlamento italiano unicamente deve ricevere.

Ciò mi conduce quindi non a respingere il Codice ma a proporre un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato rimanda alla prossima sessione l'ulteriore discussione del Codice civile, e passa all'esame degli altri numeri dell'art. 1. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Io mi farò dovere di rispondere al discorso importantissimo dell'onorevole Senatore Arnulfo, e di spiegare ancora gli intendimenti del Ministero intorno all'ordine del giorno con cui ha conchiuso il suo discorso, quando sarà esaurito il numero degli oratori che intendono parlare sul primo numero dell'articolo 1. Allora il Ministero sarà pronto a rispondere a tutte le osservazioni ed obiezioni che si fanno.

Presidente. Il signor Senatore Edoardo Castelli il quale è il secondo iscritto per parlare sul Codice civile, mi fa conoscere che egli forse non potrebbe acconciarsi a prendere la parola oggi perchè lo sviluppo che intende dare alle sue osservazioni lo condurrebbe ad ora troppo avanzata; si riserva quindi di prendere la parola in un'altra seduta. Sarebbe adunque il primo iscritto il signor Senatore Chiesi a cui do la parola.

Senatore Chiesi. Io rinuncio a parlare.

Presidente. Verrebbe ora il turno del Senatore Balbi-Piovera che intende parlare sulle alluvioni ed a cui do la parola.

Senatore Balbi-Piovera. Signori Senatori. Egli si è con qualche titubanza che io sorgo a prendere la parola in una questione di giurisprudenza, io, che in legge non ho che una leggerissima tinta; massime che ho a combattere opinioni emesse da sì valenti magistrati e giureconsulti, quali sono quelli che compongono l'onorevole nostra Commissione; però mi vi sento spinto dal profondo convincimento di un'ingiusta spogliazione, che gli emendamenti suggeriti dalla Commissione a proposito delle alluvioni stabiliscono nel nuovo Codice.

Signori: io certo non ho autorità per combattere

questi emendamenti; io non ho per me che l'esperienza di ciò che riguarda l'andamento dei fiumi, e l'abitudine di trovarmi come possessore di alluvioni progressive, per cui posso conoscere l'utile ed il danno che porgono alla popolazione, alla società ed alla proprietà medesima. Anzi aggiungerò un fatto strano ed è che se ottengo il favore di poter convincere il Senato, la Commissione ed il Ministero, io mi troverò nella singolar condizione di avere ottenuta una cosa contro il mio proprio interesse, perchè cesseranno quell'aumento di terreno e quegli utili che presentemente io ottengo e che ho la speranza di ottenere nell'avvenire.

Il Codice che vi fu presentato dal Ministero è quello che in origine fu compilato da una Commissione nominata, credo, dal signor Guardasigilli d'allora, Cassinis, e composta in gran parte di cittadini delle antiche provincie. Quando vennero le annessioni il Guardasigilli Miglietti subentrato al Cassinis vi aggiunse altri cittadini delle nuove provincie annesse: finalmente il Guardasigilli Pisanelli aggiunse altri commissari delle provincie meridionali, ed ha formato si può dire, una Commissione rappresentata da tutte le diverse provincie d'Italia.

Queste commissioni convennero che era necessario, indispensabile di rivedere, di cambiare la legge che regolava le annessioni di terreni lungo i fiumi e torrenti delle alluvioni; perchè nelle leggi che regolavano le alluvioni è considerato solo l'utile di chi guadagna e acquista terreno da una riva, e non è considerata la perdita di chi la soffre nei propri terreni dalla riva opposta, e come non possono esistere alluvioni senza corrosione, essendo sempre lo stesso spazio occupato dal fiume.

La legge però ha per sé, come lo spiega l'Ufficio Centrale nella sua relazione, ha per sé, dico, molti secoli di esistenza, e vanta la provenienza dalla legge romana rispettabilissima sotto tutti i rapporti come tutte le leggi lasciateci da questi nostri maggiori.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Balbi-Piovera. Però la legge romana fu fatta in modo che meglio non si poteva fare per quel tempo. I legislatori romani studiavano le necessità ed il bisogno della loro epoca, epperò mi si permetterà una brevissima esposizione della costituzione della proprietà e della società agraria di quel tempo. La proprietà era divisa fra grandi proprietari; la popolazione agraria non esisteva, non v'erano che schiavi, per conseguenza nessun possesso della piccola proprietà dell'agricoltore. I nostri antenati nello stabilire la legge di alluvione hanno fatto quello che meglio si poteva fare in quei tempi, tanto più considerando lo stato delle scienze ed i mezzi di cui disponevano per formare la planimetria, per fissare i limiti e per stabilire i confini esatti delle proprietà. Al giorno d'oggi le cose sono molto cambiate. Noi abbiamo la facoltà di stabilire i confini, noi abbiamo una distribuzione della proprietà, ed una società agraria tutt'affatto diversa.

La legge delle alluvioni continuò nei secoli di mezzo e cadde a' tempi feudali: ma anche allora era quello che di meglio vi poteva essere di fronte ai grandi proprietari, feudi e maggioraschi, e le popolazioni agrarie e rurali erano per la maggior parte servi della gleba e per conseguenza non potevano come gli schiavi dei romani possedere in proprio. A questo stadio succedette la enfiteusi ossia l'intima libertà degli uomini, e la proprietà patronale fu conservata. Però questo fece estendere la proprietà nella classe agraria e procurare la divisione delle terre o il benessere delle popolazioni.

Siamo noi presentemente nelle stesse circostanze? Adesso la proprietà è tutt'affatto cambiata. In seguito ai diversi Codici, e fra gli altri, al Codice Napoleone, la divisione delle proprietà si è effettuata; l'annullamento dei fidecommissi e dei maggioraschi ha fatto sì che una parte della popolazione agraria diventò posseditrice di piccoli beni, che continua a godere mentre prima non coltivava che il terreno altrui.

Or dunque questa circostanza avendo cambiato lo stato delle cose e della proprietà, è giusto che i legislatori cambino ancora le leggi che devono regolarla.

Le leggi sulle alluvioni sono leggi dei grandi proprietari contro i piccoli, sono l'assorbimento della piccola proprietà, e la speculazione del grosso proprietario contro il piccolo, contro il meschino possessore.

I due principii che si urlano tra il progetto della Commissione e quello che aveva presentato il Ministero, si urlano in varii punti essenziali.

Nell'articolo 390 o 391 del progetto del Ministero, il Demanio, il Governo, la Nazione riconosceva la proprietà del fondo nei possessori delle due rive. La Commissione l'ha tolta; ha ristabilito la disposizione del Codice Albertino, il quale non contento del danno che si prova nel dover sopportare passività dal corso dell'acqua, toglie ancora il fondo ai possessori sulla riva corrosa ed ha principii del tutto fiscali; ed io veramente non so capire come non si sia badato che all'articolo 460 che stabilisce la proprietà in genere, si stabilisca che il proprietario è padrone di sotto e di sopra, purché stia ai regolamenti, ma può sfondare il fondo e alzare fabbriche quanto vuole. Il proprietario riverasco dei fiumi non ha questa facoltà, a due metri e mezzo di profondità non vi sono più padroni, il fondo dell'alveo passa al demanio, egli viene spogliato. Io non vedo il perchè la proprietà debba essere trattata da una parte in una maniera, dall'altra diversamente.

Non si sa capire perchè l'Ufficio Centrale va regalando l'alveo abbandonato ai confrontisti. La legge Albertina diceva che chi doveva disgraziatamente fornire il nuovo canale per il fiume avesse un compenso nella parte d'alveo abbandonata, ma giusta il progetto dell'Ufficio Centrale, questo è a favore dei riveraschi i quali hanno già il favore di non avere più il fiume, di non più avere il danno: ha questo vantaggio di avere il fondo, preso direttamente nel fondo opposto senza

compenso alcuno. Il sistema del Codice ristabilisce la legge naturale, che vuole dire che ogni corso d'acqua, fiume o torrente è una passività nazionale, che tutti devono sopportare e lasciar passare. Voi dovete sacrificare il vostro fondo a questa pubblica servitù, ma quando le acque sono passate, quando si sono ritirate dal vostro fondo, che diritto hanno i riveraschi della riva opposta di occuparlo e possederlo?

In tutta giustizia e in diritto naturale ciascuno debbe andare a prendere il proprio fondo quando le acque lo hanno restituito.

Nel 1808 questa questione fu già sollevata, e fu presentato il quesito alle 32 Corti d'appello che formavano l'impero francese. . . .

Se non isbaglio 14 furono favorevoli, 15 furono contrarie, 2 o 3 furono incerte.

Ma è da osservare che quando questo quesito fu proposto alle dette Corti di appello per formarne un criterio al Governo, era da pochi anni proclamato il Codice Napoleone; per conseguenza gli effetti di questo Codice, le divisioni della proprietà e le altre sue conseguenze non si potevano ancora bene precisare.

Io sono persuaso, se al giorno d'oggi si proponesse alle medesime Corti lo stesso quesito e si chiedesse il loro parere, dopo mezzo secolo di esistenza di un Codice e dei suoi effetti sulla proprietà divisa e suddivisa, che esse non sarebbero dello stesso parere.

Vi sono nella relazione dell'Ufficio Centrale alcune osservazioni sulla navigazione dei fiumi, intorno all'andamento, al regolamento di essi....

Ora come mai si può immaginare di stabilire regolamenti per la navigazione, per l'andamento e buon regime dei fiumi, quando vi si oppone l'interesse personale di una parte delle rive? L'avidità di acquistare il fondo altrui è tanta che finchè essa esisterà non avrete mai buoni regolamenti per la navigazione, nè per l'andamento dei fiumi.

Non vi è che un mezzo solo per poter arrivare a quel punto che sarebbe un vantaggio per la ricchezza ed il benessere nazionale, per il bene del paese e dei privati, ed è quello di interessare i medesimi proprietari, dando loro speranza, che (se avrà la fortuna di poter convincere il Senato e l'Ufficio Centrale od ottenere che il mio emendamento sia accettato) col tempo si farà sì che ogni proprietà venga, dopo corrosione sofferta ed acquistata la riva opposta, ad essere a cavalcioni del fiume.

Quando i proprietari dovranno sopportare i danni dell'acqua, ma colla speranza di potere essere padroni dell'altra riva, Signori, non si spingeranno più così frequentemente le alluvioni, o saranno molto diminuite; non cesseranno affatto sicuramente, perchè l'acqua che vien dai monti può ingrossare per le piogge, ma facilmente si troverà mezzo se non d'impedire almeno di diminuire i danni di quelle piene, per cui invece di vedere mutare il letto del fiume e arrecar danni ogni 3

o 4 anni passeranno anche periodi di 30 anni senza alluvioni di esagerate estensioni.

Io credo che queste considerazioni devono pesare grandemente in queste quistioni.

Quando fu conosciuto il Codice Cassinis, se ne stampò una collezione a basso prezzo; le popolazioni fecero su tale argomento le loro osservazioni ed avevano grande speranza di veder cessare la rovina alla quale sono esposte le famiglie non solo ma i Comuni e le provincie. Ma quando si seppe che l'Ufficio Centrale lo aveva modificato, è stato per quelle genti una vera desolazione.

La Commissione pareva spaventata dalle difficoltà che si incontrerebbero a voler segnalare confini in mezzo ai fiumi.

Veramente, io non so capire come vi possa essere tanta difficoltà; io non sono uomo speciale per cognizioni in questa materia; ma potrei rivolgermi a qualcuno degli onorevoli Senatori presenti, per esempio, i signori Menabrea o Paleocapa, uomini speciali per la parte tecnica di cui io ragiono, ai quali io non domanderei se sono o non favorevoli alla antica legge delle alluvioni o al nuovo progetto da noi riproposto; ma solamente se credono essi che vi siano queste difficoltà. Secondo me, coi mezzi che pone ora la scienza in potere degli uomini tecnici, io credo che un ingegnere, un geometra facilmente potrebbe tracciare una planimetria che fissasse i confini.

Dunque, non vi sono difficoltà e si otterrebbe di togliere di mezzo un mare di liti che sorge sempre fra una riva e l'altra, perchè una vuole sempre e spora potere assorbire il terreno dell'altra e si studia di accelerare la distruzione dello stabile del suo frontista.

Questo, Signori, è da considerarsi come furto legale ed autorizzato.

Si è pure detto che le variazioni che si volessero introdurre a tal riguardo nel Codice potrebbero generare liti; ma io domando: vi è una legge che possa dar luogo a liti più difficili e più interminabili che la legge attuale?

Ne abbiamo esempi che fanno stupire, e ne citerò uno, fra molti che potrei nominare, quantunque io sia poco favorevole alle citazioni personali, ma in questo caso credo poterlo citare.

Vi è una lite che dura da 80 anni della casa Sambuy; la sentenza prima di questa lite fu data nel 1782, e l'ultima sentenza è del 1860.

Ora domando io se vi è un vespaio peggiore di quella legge antica delle alluvioni. Questa lite ha già costato più di 100 mila lire ai Sambuy. Ora i 30 o 40 proprietari che sono avversari ne hanno già speso altrettanto per lo meno. Ebbene, o Signori, dopo questo tempo e queste spese si è sollevata una maggior lite perchè da quell'epoca il fondo in questione si è ancor più suddiviso per la costituzione di doti, le ipoteche stabilite, le vendite fatte.

Ora domando io se nel secolo in cui viviamo sia possibile di vedere scomparire delle Comuni intere! Noi abbiamo visto la Comune di Gerola che è stata tutta invasa o il poco avanzo passò al Comune di Casei. Noi abbiamo visto uno dei nostri colleghi, che disgraziatamente abbiamo perduto pochi anni or sono, perdere una possessione del valore di 800 mila lire in poco tempo, è il marchese Malaspina. Noi abbiamo visto formarsi dall'altra parte delle possessioni enormi! La mensa vescovile di Milano con una piccola striscia di fronte ha acquistato una possessione che al 1821 e 22 era di 6 mila pertiche, e che al giorno d'oggi ne ha 40 mila; e sapete voi cosa sono 40 mila pertiche? sono settemila giornate, e questo in 30 anni. Ora sapete a carico di chi vennero queste 40 mila pertiche? a carico di centinaia e migliaia di famiglie che si trovarono nella miseria e che hanno perduto tutto il loro patrimonio. Credo che se la legge fosse quale era stata stabilita dal progetto ministeriale, cioè che quando il fiume è passato, la proprietà ritorna al proprietario, questo non succederebbe; si avrebbe la disgrazia di sopportare il fiume per un tempo più o meno lungo, ma almeno non si perderebbe la proprietà senza speranza di ricuperarlo.

Ora come si può connettere il diritto d'alluvione colle ipoteche?

Le ipoteche sono per gli stabili; or bene, in riva al fiume non sono più stabili perchè passano da una riva all'altra, da un proprietario ad un altro, quello che dà ipoteca sopra un fondo che sa incerto commette uno stellionato. Questo sicuramente merita grave attenzione del Parlamento.

Io ho detto dapprincipio che non sono giureconsulto, per conseguenza non parlo che per esperienza; io ho visto ed osservato, ed è la sola coscienza che mi guida a fare queste obiezioni ed entrare in così grande questione.

Io propongo dunque di rimettere nel Codice i medesimi articoli che furono tolti dalla Commissione e di prendere per base che la proprietà non si possa perdere, e che debba ritornare a chi spetta e n'era investito prima dell'occupazione del fiume.

A questo riguardo io non posso a meno di rispondere ad un tratto della relazione della Commissione. Uno dei signori Commissari ha detto, per esempio, che suppone che il Po in un dato sito ha 200 metri di larghezza. Si supponga che la riva sinistra sia in corrosione e che il fiume abbia corrosi questi 200 metri, il proprietario della riva rimane avvantaggiato, secondo il sistema del Codice ministeriale, di una striscia di terreno che è per lui un imbarazzo per le difficoltà di coltivarla dall'altra parte del fiume, mentre il proprietario della riva destra ha tutta facilità di piantare e spingere sue alluvioni.

Per togliere l'incomodo di traghettare il fiume al proprietario in corrosione propone l'emendamento della Commissione. Certo è un mezzo facile di togliere l'in-

comodo di passare il fiume per coltivare, quello di togliere la proprietà. Ma è però cosa certa che quel proprietario non spingerà la alluvione, perchè dannosa al suo possesso; l'interesse lo vieta, mentre quello della riva destra lo farà.

Ho detto fra me stesso, che il giorno in cui il Parlamento stabilirà nelle leggi disposizioni che valgano ad ovviare a questa ingiustizia, meriterà la lode e la riconoscenza di tutti gli uomini di probità e di cuore.

Presidente. Intende l'onorevole preopinante di proporre un vero emendamento, ovvero le sue non sono che osservazioni da cui il Ministero sabbia da prendere argomento o norme nella revisione che gli si delega?

Se è un emendamento, allora è necessaria una votazione, nel caso contrario, la proposta non ha bisogno di voto separato.

Senatore Balbi-Piovera. Propongo il ristabilimento nel Codice, del medesimo articolo del progetto ministeriale. Presenterò un emendamento a questo riguardo quando avrò sentito il parere del Ministro. Se il Ministro accetta, non dico l'emendamento, ma il principio stabilito nel medesimo, e prometto di pensare a rimediare a quei danni, io non farò ulteriore proposta.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato una legge già votata nell'altro ramo del Parlamento, concernente il trasporto dall'esercizio del 1860 dell'avanzo degli assegni iscritti ne' bilanci 1861, 1862 e 1863 per il Ministero della Guerra per l'armamento della Guardia Nazionale mobile.

Pregherei il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza.

Presidente. Se non vi è osservazione circa l'urgenza, credo che il Senato non ha difficoltà di accorlarla.

La parola spetta al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. L'ora è molto avanzata, sarò brevissimo.

Sorge ad appoggiare l'idea dell'onorevole preopinante quanto alle alluvioni.

Allorchè questa grave questione fu trattata nelle varie Commissioni che hanno preparato il progetto del Codice, ebbi anch'io l'onore di sottoporre ad una di esse una memoria, messa a stampa; e nella quale svolsi sotto il rispetto del diritto, e sotto il rispetto tecnico le tesi medesime che oggi ha sostenuta l'onorevole Balbi Piovera.

Forse quella memoria contribuì in qualche modo a far mutare opinione ad alcuni de' membri di quella Commissione legislativa, i quali avevano prima seguito press'a poco il sistema francese. Ond'è che in una revisione del suo primo progetto, la Commissione accettò il nuovo sistema; il quale venne poi con varia

vicenda or escluso ed ora accolto da coloro che andarono in seguito preparando nuovi disegni di Codici sino a quello del Pisanelli, in cui fu riprodotto.

La Commissione senatoria credette ritenere soltanto una parte, innestandola al sistema francese che a parer mio è molto vizioso.

Ho udito dall'onorevole Balbi-Piovera, che il diritto romano era affatto discordante dal sistema proposto nel progetto ministeriale, e da lui approvato come il solo logico e giusto.

Veramente io non credo, che il diritto romano fosse tanto sostanzialmente diverso da quel sistema.

Con la loro solita lucidità di mente e con la guida di quella profonda filosofia legale che quei giureconsulti applicavano così meravigliosamente ai casi speciali; avevano essi distinte nel fiume tre parti, e definita in varii luoghi la condizione legale di ciascuna, e quella dell'intero fiume che le comprende. Il non aver seguita questa distinzione, ha fatto nei tempi posteriori scambiare tra loro la dottrina legale intorno a' fiumi, con quella della proprietà delle acque e dell'appropriazione dell'alveo; intrecciando così stranamente e confondendo due diverse teoriche, senza unità di concetto e con manifeste contraddizioni pratiche: com'è avvenuto nel Codice francese ed in quelli che dal francese ritraggono.

Mi spiegherò più chiaramente.

Secondo il diritto romano è indubitato che le sponde erano di privata proprietà, e che l'acqua era cosa comune: notate, Signori, era cosa comune, quindi inappropriabile; non era cosa nè privata, nè di Cesare, nè del popolo romano. Quanto al letto poi, dacchè in alcuni luoghi del Digesto è detto che il fiume è pubblico, ed in alcuni altri che il letto in certi casi cedeva ai riviera-schi ed in certi no; i commentatori si sono divisi in due pareri. Questi crederono che l'alveo, secondo il diritto romano, fosse pubblico; quelli che fosse di proprietà privata. Ma non hanno fatta una considerazione che emerge chiarissima dal confronto accurato de' vari testi del Digesto, che, cioè i giureconsulti romani hanno sentenziato che il fiume, quando era pubblico, hanno inteso parlare di tutte e tre le sue parti, delle quali certamente due non erano di proprietà pubblica; cioè le sponde ch'erano di proprietà privata e l'acqua corrente che era cosa comune e quindi inappropriabile. Di manierachè insegnando che il fiume era pubblico, non potevano i giureconsulti romani intendere che le parti ond'è composto il fiume fossero di pubblica proprietà, cioè del popolo romano o di Cesare.

La qualificazione di pubblico data al fiume da giureconsulti in quel caso, altro non è che una espressione abbreviata: e fiume pubblico, significa che l'acqua corrente, le sponde e l'alveo che lo compongono sono cosa destinata all'uso pubblico, ma non di proprietà pubblica. E di fatti in altri luoghi del Digesto si trova apertamente detto che i fiumi come i ponti, come il lido, come il letto del mare, sono tutti pubblici, non perchè so-

sero nel patrimonio pubblico, ma perchè di pubblico uso.

A tal modo si dilegua quell'apparente discordanza tra la destinazione varia e mutevole del letto e la definizione che davasi del fiume nel diritto romano.

Vero è non pertanto che in quanto alla proprietà del letto non è parimenti netta e spiccata la dottrina del diritto romano.

Ciò avviene, o Signori, dacchè le due scuole fra cui si dividevano i giureconsulti romani, che oggi noi diremmo storica e filosofica, e che allora dicevasi dei Proculiani e dei Sabiniani, avevano opinioni diverse intorno all'origine ed all'indole della proprietà, ed al titolo dell'appropriazione e del possesso. Dai diversi loro sistemi traevano quindi diverse conseguenze, quanto al particolare subbietto dell'alveo, ed agli effetti giuridici dell'occupazione che l'acqua poteva fare del suolo, sia scorrendovi sopra, sia inondandolo. Ho esaminato altrove ed esposte queste diverse dottrine. Ma dopo lungo studio sono venuto nel convincimento che secondo entrambe le scuole, l'alveo era considerato come cosa nullius, ed era addetto, come le sponde e come l'acqua, al pubblico uso, finchè non rimaneva asciutto.

Un punto comune alle due dottrine li conduceva a questa concorde conseguenza. E per vero, quando l'acqua era cosa comune e quindi inappropriabile, occupava il suolo convertendolo in alveo ed il faceva, secondo gli uni, in modo permanente, secondo gli altri mutandone la specie o la forma, faceva uscire quella parte di suolo dalla proprietà privata. Ma quest'alveo, conservando pur sempre come parte di suolo, come terra, la possibilità di essere appropriato, non poteva diventar cosa comune come l'acqua che l'occupava, e diventava cosa nullius.

Difatti, quando i rivieraschi avevano fondi limitati (lo insegna apertamente il Digesto), cioè quando avevano i termini posti lungo le rive del fiume, in modo che questi fondi non si potevano estendere; allora il letto del fiume, nel caso che vi rimanesse asciutto, cedeva al primo occupante: il che dice chiaro che era considerato come cosa nullius. Né si può dubitare che se, quando dicevasi che il fiume era pubblico, si fosse inteso che pubblico diventava il letto di esso fiume; questo letto avrebbe sempre dovuto cedere a Cesare o al popolo romano, fossero over no limitati i fondi fronteggianti, e non avrebbe potuto mai spettare al primo occupante.

Ma perchè poi, quando i rivieraschi non avevano fondi conterminati, il letto cedeva a loro vantaggio? Pel principio stesso dell'occupazione della cosa nullius; cioè perchè allora opinavasi che i fondi corressero naturalmente di qua e di là sulle parti dell'alveo disoccupato sino al loro incontro nella linea mediana del letto. Era questa una presunta e necessaria occupazione fatta immediatamente per presunzione giuridica della volontà de' rivieraschi.

In ogni modo se il letto cedeva ai proprietari laterali o al primo occupante, ciò prova anche una volta,

che quando i giureconsulti romani dicevano che il fiume era pubblico intendevano che erano di pubblico uso le tre parti del fiume, ma non intendevano menomamente che fossero di proprietà del popolo romano nè le rive, nè l'acqua, nè il letto.

Ecco la teorica semplicitissima e luminosa del diritto romano.

Ma questa teorica semplicitissima e luminosa fu corrotta dal diritto feudale.

Quando le idee della proprietà si vennero confondendo colle idee di dominio eminente e di signoria, allora nacque questo scambio d'idee anche in quanto ai fiumi ed alle loro parti; e specialmente alle acque ed al letto. Il sovrano, eminente signore, investendo i feudatari, cedeva loro anche la giurisdizione sui fiumi? Scambiandosi allora più che mai l'uso pubblico dei fiumi e del dominio eminente sopra di essi, il sovrano infeudante diceva: « dacchè i fiumi sono pubblici, appartengono alla Corona, e per conseguenza non sono infeudabili. » I feudatari rispondevano: « Noi abbiamo la giurisdizione sul suolo, e ne usiamo come padroni, rispettando solo il vostro alto dominio; i fiumi sono anch'essi sotto la nostra giurisdizione, ed a noi spetta il goderne. » Da questo contrasto nacquero vari temperamenti pratici; e quasi generalmente si distinsero i fiumi che veramente interessando le generalità dei sudditi, si tenevano sotto l'immediato dominio della Corona come i fiumi navigabili, dagli altri che si abbandonavano all'arbitrio possessoriale dei feudatari, come i non navigabili.

Questa distinzione fatta, non in quanto all'uso pubblico de' fiumi come nel diritto romano, ma rispetto alla corrotta ed alterata comprensione del dominio, fu introdotta dal diritto feudale, che la innestò sul diritto romano.

Nell'Inghilterra, o Signori, dove più si mantennero saldi i principi del diritto feudale, quantunque spositi meravigliosamente alla libertà politica, in Inghilterra anche oggi si distinguono i fiumi ne' quali si avvertono gli effetti dell'alta e bassa marea, cioè i fiumi che sono quasi una parte del mare, dagli altri fiumi: e ne' primi soltanto lo Stato pretende avere la proprietà del letto fin là dove la bassa od alta marea si avverte: al disopra la proprietà del letto non è più sua.

Nel diritto francese si conservò questa distinzione feudale della navigabilità e non navigabilità dei fiumi, per indurlo il dominio pubblico o privato sia dell'acqua sia del letto. E senza che i compilatori del Codice risolvesero chiaramente e con termini precisi la grave questione, si contentarono di aggiustare il diritto romano, guasto e corrotto dal diritto feudale, alle esigenze speciali modificandolo con temperamenti empirici, invocati a nome dell'equità. Ma da questa equità, contemperata con principii incerti ed opposti, nacque il più iniquo dei sistemi, che è quello del Codice francese.

Senza più definire a chi appartenga l'alveo, si fe-

cero molti casi, e si provide a ciascuno, or supponendo che sia proprietà pubblica, or che sia proprietà privata, e talvolta dimenticando entrambi questi principii. Si prescrive, a cagion d'esempio, che quando il fiume si ritira da una riva verso l'altra, il proprietario della prima riva corra dietro al fiume, ed acquisti la proprietà dell'alveo che rimane successivamente asciutto, e l'altro proprietario fronteggiante perda eguale porzione di terra, senza compenso alcuno.

Qui si ammise dunque il principio che il letto del fiume cedesse all'occupante suo più naturale; ovvero si ritenne che fosse demaniale; e che la legge appoggiandosi al principio della utilità, cedesse all'un proprietario rivierasco il letto rimasto asciutto; lasciando l'altro proprietario sottoposto alla servitù naturale dell'acqua, alla corrosione del fondo suo senza indennità di sorta. Mentre al contrario, se questo stesso fiume facesse un salto come dicono i pratici, cioè istantaneamente abbandonasse il suo letto, e pigliasse un'altra via laterale alla prima; allora la precedente dottrina piegando dinanzi a questo fatto puramente accidentale, cede libero il campo a nuove disposizioni. Il proprietario del fondo sul quale il nuovo corso del fiume, tracciava il suo letto, avrebbe il diritto di essere compensato con l'acquisto del letto lasciato asciutto a distanza più o meno grande di questo fondo. E così pure l'isola sorta sul letto del fiume, secondo il diritto francese ora è pubblica ed ora è privata.

Come vedete, o Signori, queste disposizioni legislative erano o perfettamente contraddittorie le une alle altre e mancanti di ogni specie di nesso, fosse pur quello della opposizione e della contrarietà; perchè mancava come manca anche oggi in quel Codice un solo principio regolatore: nè principii opposti erano in modo assoluto applicati recisamente ai casi che riputavansi varii e diversi.

D'allora in poi andarono in traccia di questo principio regolatore tutti i giuristi, così in Francia come altrove, i quali ai sono occupati della compilazione o di leggi speciali sulla materia o di leggi rurali.

Come udiste dall'onorevole Senatore Balbi-Piovera, volendosi nel 1808, preparare in Francia un disegno di Codice rurale, i compilatori affrontarono la questione della proprietà del fiume, ma la risolvettero senza fare quella duplice distinzione delle sue parti e del loro insieme: caddero quindi nella solita confusione; e decisero che i fiumi non navigabili fossero di proprietà privata; spingendosi sino a dichiarare che anche l'acqua di codesti fiumi fosse di privata proprietà, il che portava per conseguenza che tali avessero ad essere anche gli alvei loro.

Questo progetto non diventò legge.

Nel 1842 ritornandosi colà sopra questo argomento, ad occasione di un progetto di legge relativo alle acque, si combattè questo principio, della proprietà privata delle acque dei fiumi non navigabili, e si tenne invece pel principio opposto, cioè che il fiume fosse sempre

pubblico, e che perciò l'acqua fluente e l'alveo fossero di pubblico demanio; ma neppure allora non si venne ad una conclusione categorica, che fosse logica applicazione di questo principio.

Finalmente nel 1857, il Senato francese, condannando la idea posta innanzi nel 1808 della proprietà privata delle acque, proponendo all'Imperatore un progetto di Codice rurale, dichiarò che ove quel principio passasse nella legge, sarebbe non meno funesto all'agricoltura che contrario al diritto.

Le cose però rimasero a quel punto, perchè, ripeto, i legislatori francesi, e coloro che in seguito hanno atteso a preparare speciali progetti sulle leggi rurali o sulla materia delle acque, non hanno mai distinti i veri termini della questione, per decidere quali tra le parti che compongono un fiume, sono di proprietà privata e quali di proprietà pubblica; ed in qual senso il fiume possa dirsi pubblico, cioè, di uso pubblico, e pubblica l'acqua, senza che ciò importi che sia pubblico l'alveo.

Signori, quando oggi un fiume cambia di letto, nessuno potrebbe mai negare che il nuovo suo letto sia una parte presa dal fiume sulla proprietà privata di colui che ieri la coltivava come suo podere, e che il di seguente la vide istantaneamente tramutata in alveo.

Or secondo il concetto che oggi noi ci facciamo della proprietà, questa occupazione dell'acqua non può privare il proprietario del suolo, de' diritti che aveva su quella parte del fondo che diventò letto del fiume.

La questione si è renduta dubbia sol perchè si sono considerati i letti più stabili dei fiumi; quei letti la cui originaria proprietà, se mai una ve ne fu, si perde nella notte dei tempi; quei letti che innanzi alla memoria d'uomo sono stati e continuano ad essere alvei di fiumi.

Ma questa più o meno stabile o mutevole condizione degli alvei è un' accidentalità, che non può essere cagione d'una varietà di principii. Non solo l'acqua sgorga, dai monti, scende nelle valli, solca le pianure, ed invade parte delle proprietà private, convertendole in letti di fiumi. Ci è un'altra specie di torrenti che sgorga frequentemente dai crateri di monti, che si rovescia giù per la china ed occupa la proprietà dei privati. Per noi nati nel mezzo dell'Italia non è nuovo lo spettacolo dell'eruzione dell'Etna e del Vesuvio. Quando dalla bocca di questi vulcani vengono vomitati torrenti di fuoco che scorrono sopra le circostanti proprietà private, chi ha mai creduto che il suolo, occupato da codesti torrenti, cessi di appartenere a' loro proprietari? chi mai ha negato che torni ad esser loro e da loro usufruito appena che il fuoco si estingua? Ora qual differenza è mai, sotto il rispetto del diritto, tra il torrente di fuoco ed il torrente di acqua? Quando un fiume cambiando di direzione occupa molti fondi privati; perchè il letto di questo corso d'acqua deve uscire dalla proprietà privata, mentre i letti di quei torrenti di fuoco rimasero sempre incontrastabilmente nel dominio anteriore?

Dunque per l'avvenire è naturale, o Signori, che la legge sancisca che i nuovi letti di fiumi, cagionati dai nuovi loro corsi, restino inalterabilmente proprietà privata; e che l'acqua fluente sia una servitù naturale. E dico servitù e non danno, perchè spesso volte l'acqua non arreca distruzione e rovina come il fuoco; ma apporta con sé la ricchezza e la fecondità d'un podere. Dunque l'acqua è servitù che naturalmente si impone a quei proprietari la cui terra è da essa occupata.

La sola difficoltà che può incontrare l'applicazione di questi principii semplicissimi è, come ho già accennato nella destinazione degli alvei presentemente occupati dall'acqua corrente, e che a memoria d'uomo non si sa a chi fossero prima appartenuti, o se mai fossero appartenuti ad alcuno, ed anche di quelli che pur appartenendo a chi appartenevano, sono stati formati da torrenti o da fiumi prima che il nuovo Codice venga applicato.

Ma in tutte le provvisioni umane, bisogna partire da un termine preciso a cui ci arresti il passato, da un punto certo, dal quale in poi cominci l'avvenire.

Partendo dallo stato presente delle cose, si tiri dunque una linea mediana in ciascun corso d'acqua che forma un fiume o un torrente, e si dichiarino, come dichiaravano i giureconsulti romani nel caso de' fondi riveraschi non limitati cioè, che questi fondi s'intendono prolungati sino all'incontro di quella linea. Una volta che i termini dei fondi saranno con questa linea marcati, verranno inalienabilmente conservati, qualunque possano essere i mutamenti avvenire, e comunque possa in seguito variare il corso di quei fiumi e di quei torrenti.

Queste mutazioni potranno arrecare servitù o portare guadagni: ma nè gli uni, nè gli altri non possono dar materia a compensi di sorta; perciocchè sono servitù o guadagni derivanti dal corso naturale delle cose e non dall'opera dell'uomo.

La indennità suppone il danno non casuale, ma avvenuto per colpa di qualcheduno. L'espedito del compenso introdotto in certe legislazioni nel caso che il fiume cangi di letto, è un assurdo; poichè nessuno individuo può essere tenuto a compensare un altro di un danno che gli arrecò la natura, come nessuno può pretendere a partecipare ai vantaggi che altri si ebbe dalla fortuna. La sola e vera difficoltà potrebbe essere quella che incontra la esecuzione tecnica del sistema la quale si riduce a tirare e conservare quella tale linea mediana di cui testè io vi parlava.

Ma la scienza e l'arte geodetica hanno fatto tale progresso, o Signori, che tutti coloro i quali se ne intendono, sono certissimo che non si preoccupano meno di questa difficoltà.

Ed invero ho qui dinanzi un caso non ipotetico, ma reale, che lo attesta coll'esempio. Ho la mappa del Comune di Gassino, nel qual Comune il fiume Po entra dal confine del Comune di Castiglione, taglia in due il

territorio di Gassino, per la lunghezza di tre chilometri, e passa nell'altro Comune di San Raffaele.

L'amministrazione del catasto rilevando quel territorio non ha tirato la linea mediana del Po che lo attraversa, ma ha rilevato il fiume, e quindi segnate le sue rive, il che vale lo stesso. Difatto se voi riuscite a rilevare e figurare le linee descritte dalle rive attuali di un fiume, non avete da far altro che prendere col compasso, sopra una serie successiva di punti, la metà della distanza tra le due rive, per tirare la linea mediana. E siccome potete conservare (e ve lo dimostrerò) le linee che descrivono le rive del fiume, così potete anche agevolmente conservare cotesta linea mediana. Questo è evidente.

Ora udite come s'è praticato in quel Comune, e come si è pur praticato in molti altri e si potrebbe ripetere in tutti i rimanenti Comuni del Regno, per rilevare e conservare le linee descritte dalle sponde dei fiumi.

Il modo è semplicissimo. Tracciando una serie di linee rette che seguano di presso le sponde del fiume a manca ed a destra, e facendo di queste linee tanti lati di triangoli, i quali derivino da una piccola rete appoggiata a 4 o 5 punti fissi scelti nel Comune medesimo, si possono con una operazione semplicissima di triangolazione, conservare inalterabilmente queste linee conservando quei punti.

Abbassando quindi sopra di esse linee rette una serie di perpendicolari dai punti delle linee più o meno sinuose che descrivono le sponde, e prendendo semplicemente nota della lunghezza di queste perpendicolari si conservano inalterabilmente le linee delle rive. Allora, siccome ho detto, basta il compasso ed un regolo per tracciare la linea che è di mezzo a queste due: la quale si può anch'essa per conseguenza, conservare inalterata, e con una operazione inversa, rintracciare sul terreno, se mai si smarrisse, ovvero segnare, quando l'alveo mutasse o rimanesse asciutto.

L'operazione di cui vi ho parlato sopra una lunghezza di tre chilometri, nel Comune di Gassino, costerebbe intorno a 300 lire; ed i proprietari riveraschi in quel Comune sono 63: sicchè supponendo che quella spesa avesse a farsi dal Comune e ripartirsi poi tra i proprietari riveraschi in ragione della quantità della porzione del letto del fiume che si farebbe rispettivamente entrare nella loro proprietà, si avrebbe per ciascuno di essi, la spesa media di circa 5 lire.

Vedete dunque, o Signori, come è sotto il rispetto economico, e sotto il rispetto tecnico sia poco grave e facilissima l'operazione geometrica necessaria per tirare la linea mediana, per descriverla in figura, e per conservarla ed occorrendo riprodurla sul terreno.

Dov'è dunque quella grave difficoltà che tanto preoccupava coloro che si agomentano dell'applicazione d'una teorica che pur reputano vera e giusta in astratto?

Non sarà mai che per evitare un così lieve incomodo ed una così piccola ma tanto utile spesa, che del tutto non graviterebbe sullo Stato, si cada nello sconcio di

TORNATA DEL 25 MARZO 1865.

mettere in contrasto due principii, per poi temperarne l'incerta applicazione con espedienti introdotti a nome dell'equità, e che servirebbero soltanto a riprodurre nel Codice italiano quella grande iniquità, che sono le allusioni nei Codici moderni.

Presidente. Prima che il Senato si sciolga prego i signori Senatori a voler convenire lunedì al tocco in seduta privata per trattare di affari particolari ed alle 2 in seduta pubblica pel seguito della presente discussione. La seduta è sciolta (ore 5 3/4).